

REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina occupa un posto strategico, dal punto di vista economico e sociale, nell'agricoltura dell'Unione e apporta un contributo al patrimonio culturale di quest'ultima. Tale attività agricola, che contribuisce alla sicurezza alimentare dell'Unione, rappresenta una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per promuovere la riproduzione degli animali di tali specie è incoraggiare l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata.
- (2) Nell'ambito delle loro politiche agricole gli Stati membri si sono pertanto sempre adoperati per promuovere la produzione di animali di allevamento dotati di particolari caratteristiche genetiche, stabilendo determinati parametri, anche tramite investimenti pubblici. Le disparità tra tali criteri possono creare ostacoli tecnici agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché ostacoli tecnici al loro ingresso nell'Unione.
- (3) Il quadro giuridico del diritto dell'Unione in materia di allevamento di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché di suini ibridi riproduttori è costituito dalla direttiva 88/661/CEE del Consiglio ⁽³⁾, dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, dalla direttiva 91/174/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ e dalla direttiva 2009/157/CE del Consiglio ⁽⁸⁾. L'obiettivo di tali direttive era quello di promuovere l'allevamento in seno all'Unione, disciplinando al contempo gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e il loro ingresso nell'Unione, assicurando in tal modo la competitività del settore dell'allevamento degli animali dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 70.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 maggio 2016.

⁽³⁾ Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

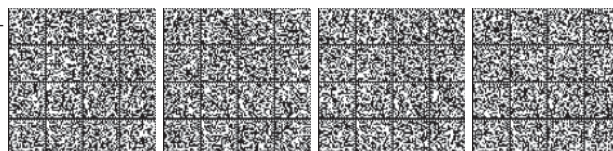
⁽⁴⁾ Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

⁽⁵⁾ Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

⁽⁶⁾ Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

⁽⁷⁾ Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

⁽⁸⁾ Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1).



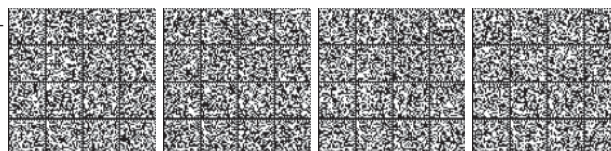
- (4) La direttiva 87/328/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la direttiva 90/118/CEE del Consiglio, ⁽²⁾ e la direttiva 90/119/CEE del Consiglio ⁽³⁾ sono state adottate per evitare che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni nazionali relative all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori delle specie bovina e suina e alla produzione e all'uso del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni che potrebbero comportare un divieto, una restrizione o un ostacolo agli scambi commerciali in seno all'Unione, nel caso della monta naturale, della fecondazione artificiale o del prelievo di sperma, ovociti o embrioni.
- (5) Sulla base delle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri tramite il comitato zootecnico permanente istituito conformemente alla decisione 77/505/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, ha adottato una serie di decisioni che stabiliscono criteri specifici in funzione della specie per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori, l'iscrizione degli animali riproduttori delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nei rispettivi libri genealogici, l'ammissione di animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, per la prova di performance e la valutazione genetica degli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché per la creazione di certificati genealogici o zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale.
- (6) La Commissione ha inoltre redatto un elenco degli organismi di allevamento nei paesi terzi e istituito un modello di certificato genealogico o zootecnico ai fini dell'ingresso nell'Unione di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni.
- (7) Le direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE presentano numerose analogie sia nella struttura che nel contenuto. Gran parte di esse sono state modificate nel tempo. Per semplificare e uniformare il diritto dell'Unione, è opportuno snellire le norme dell'Unione contenute in tali direttive.
- (8) Nel corso degli ultimi vent'anni, la Commissione ha dovuto dare una risposta ad un numero significativo di denunce, presentate dagli allevatori e operatori che portavano avanti programmi genetici, relativamente ai termini del recepimento e dell'interpretazione a livello nazionale degli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione nei vari Stati membri. Per garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione in materia di riproduzione e per evitare ostacoli al commercio degli animali riproduttori e del loro materiale germinale per effetto di divergenze nel recepimento di tali direttive a livello nazionale, è opportuno stabilire in un regolamento le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione.
- (9) Inoltre, l'esperienza insegna che, per facilitare l'applicazione delle norme previste in tali direttive, è necessario utilizzare una formulazione più precisa in alcune delle loro disposizioni oltre a una terminologia coerente e uniforme in tutti gli Stati membri. Per esigenze di chiarezza e di coerenza del diritto dell'Unione, è inoltre opportuno fornire nuove definizioni, fra cui una definizione di «razza».
- (10) Tuttavia, la ricerca della competitività nel settore zootecnico non dovrebbe comportare l'estinzione di razze le cui caratteristiche sono adattate a specifici contesti biofisici. Le razze locali, ove il numero di capi che le compone sia troppo ridotto, potrebbero correre il rischio di perdere la diversità genetica. In quanto elemento importante della biodiversità agricola, le risorse genetiche animali rappresentano una base indispensabile per lo sviluppo sostenibile del settore zootecnico e offrono la possibilità di adattare gli animali alle mutevoli condizioni ambientali e di produzione, nonché alle esigenze del mercato e dei consumatori. Gli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione dovrebbero pertanto contribuire alla conservazione delle risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità e alla produzione di prodotti regionali tipici di qualità in base alle caratteristiche qualitative ereditarie specifiche delle razze locali di animali domestici. Gli atti giuridici dell'Unione dovrebbero inoltre promuovere programmi genetici validi per il miglioramento delle razze e, in particolare nel caso di razze a rischio di estinzione o razze autoctone che non sono comunemente diffuse nell'Unione, nonché la conservazione delle razze e della diversità genetica all'interno delle razze e tra di esse.
- (11) Attraverso la selezione e la riproduzione si sono ottenuti notevoli progressi per quanto riguarda lo sviluppo delle caratteristiche legate alla produttività degli animali da riproduzione, che si sono tradotti nell'abbattimento dei costi di produzione a livello dei singoli allevamenti. Tuttavia, in alcuni casi si sono avuti effetti collaterali indesiderati che hanno sollevato i timori dell'opinione pubblica riguardo al benessere degli animali e alle

⁽¹⁾ Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54).

⁽²⁾ Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34).

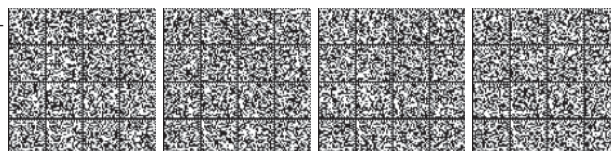
⁽³⁾ Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36).

⁽⁴⁾ Decisione 77/505/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11).

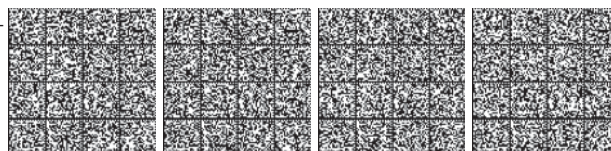


tematiche ambientali ivi associate. L'applicazione della genomica e l'impiego di tecnologie informatiche avanzate, come ad esempio la «zootecnia di precisione», che permette di registrare grandi insiemi di dati sulle caratteristiche alternative direttamente o indirettamente correlate al benessere degli animali e alla sostenibilità, hanno un notevole potenziale per venire incontro alle preoccupazioni dell'opinione pubblica e conseguire gli obiettivi di una zootecnia sostenibile in termini di migliore efficienza delle risorse e di maggiore resilienza e robustezza degli animali. La raccolta di dati sulle predette caratteristiche alternative dovrebbe acquisire importanza nell'ambito di programmi genetici e dovrebbe avere maggiore rilevanza per quanto riguarda la definizione di obiettivi della selezione stessa. In tale contesto, è opportuno che le risorse genetiche delle specie minacciate siano considerate una riserva di geni potenzialmente in grado di contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi in materia di benessere animale e sostenibilità.

- (12) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e del loro materiale germinale, qualora si supponga che tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano iscritti come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi, in particolare ai fini degli scambi commerciali all'interno dell'Unione, tra cui all'interno di uno Stato membro, o dell'ingresso nell'Unione degli animali riproduttori in oggetto e del loro materiale germinale.
- (13) Il termine «animale riproduttore» o «animale riproduttore di razza pura» non dovrebbe intendersi limitato ai soli animali ancora in possesso della loro capacità riproduttiva. In effetti, gli animali castrati potrebbero contribuire, con i loro dati genealogici e zootecnici, alla valutazione della qualità genetica della popolazione di animali riproduttori e, pertanto, all'integrità della classificazione di questi ultimi in base a tali risultati. A seconda degli obiettivi del programma genetico, è probabile che la mancanza o la perdita di dati ottenuti mediante l'espressa esclusione degli animali castrati dall'iscrizione in un libro genealogico o in un registro suini ibridi pregiudichi i risultati della valutazione della qualità genetica degli animali riproduttori geneticamente imparentati agli esemplari castrati.
- (14) L'obiettivo delle norme applicabili ai riproduttori di razza pura di cui al presente regolamento dovrebbe consistere nel garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento dagli enti selezionatori responsabili della gestione delle razze e all'approvazione dei rispettivi programmi genetici. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le norme d'iscrizione dei riproduttori di razza pura nella sezione principale dei libri genealogici e, laddove questi ultimi esistano, nelle varie classi di merito della sezione principale. Esso dovrebbe altresì stabilire le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.
- (15) Analogamente, l'obiettivo delle norme concernenti i suini ibridi riproduttori stabilite nel presente regolamento dovrebbe consistere nel garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento degli enti ibridatori che gestiscono razze, linee o incroci diversi delle specie suine e all'approvazione dei programmi genetici. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le norme di registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi e stabilire le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica, i criteri di ammissione dei suini ibridi riproduttori alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.
- (16) Non è opportuno affrontare le problematiche della clonazione nel presente regolamento.
- (17) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e di ingresso degli stessi nell'Unione, nonché in materia di controlli ufficiali da effettuare sui programmi genetici realizzati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del suo effetto, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) La qualità dei servizi forniti dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori e il modo in cui questi valutano e classificano gli animali riproduttori incidono sulla qualità e sull'accuratezza delle informazioni zootecniche e genealogiche raccolte o determinate riguardo agli animali in questione e al loro valore sul mercato. Di conseguenza, è opportuno stabilire una serie di norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, nonché per l'approvazione dei loro programmi genetici, sulla base di criteri armonizzati su scala dell'Unione. Tali norme dovrebbero altresì riguardare il controllo dei suddetti programmi da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire che le norme stabilite dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori non diano luogo a disparità tra i programmi genetici, creando così ostacoli tecnici agli scambi commerciali nell'Unione.



- (19) Nel presente regolamento dovrebbero essere stabilite procedure analoghe a quelle previste rispettivamente nelle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE relative alla compilazione di elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti, nonché all'aggiornamento, alla trasmissione e alla pubblicazione di tali elenchi.
- (20) I programmi genetici per i riproduttori di razza pura si effettuano nell'intento generale di migliorare, in maniera sostenibile, le caratteristiche legate o meno alla produzione degli animali di una razza o di preservare una razza. È opportuno che tali programmi genetici interessino un numero sufficientemente elevato di riproduttori di razza pura detenuti da allevatori che, attraverso la riproduzione e la selezione, promuovono e sviluppano caratteristiche desiderabili in tali animali o garantiscono la conservazione della razza, conformemente agli obiettivi comunemente accettati dagli allevatori aderenti. Analogamente, i programmi genetici relativi ai suini ibridi riproduttori sono realizzati con lo scopo di sviluppare caratteristiche desiderabili tramite la pianificazione degli incroci tra diverse razze, linee o incroci di suini. Gli animali riproduttori (di razza pura o ibridi) che partecipano a un programma genetico sono iscritti in un libro genealogico o un registro suini ibridi della razza contenente informazioni sui loro ascendenti, e, a seconda degli obiettivi fissati nel programma genetico, sono sottoposti a una prova di performance o qualsiasi altra valutazione che conduca alla registrazione dei dati sulle caratteristiche rispetto agli obiettivi del programma genetico in oggetto. Ove precisato nel programma genetico, si esegue una valutazione genetica per stimare il valore genetico degli animali, i quali possono essere classificati di conseguenza. Tali valori genetici e i risultati della prova di performance, unitamente alle informazioni genealogiche, costituiscono la base per la riproduzione e la selezione.
- (21) Il diritto al riconoscimento come ente selezionatore o ente ibridatore che soddisfi i criteri stabiliti dovrebbe essere un principio fondamentale del diritto dell'Unione sulla riproduzione degli animali e il mercato interno. La protezione dell'attività economica di un ente selezionatore riconosciuto non dovrebbe giustificare il rifiuto da parte dell'autorità competente del riconoscimento di un altro ente selezionatore per la stessa razza, né la violazione dei principi che disciplinano il mercato interno. Lo stesso dicasi per l'approvazione di un ulteriore programma genetico o l'approvazione all'estensione geografica di un programma genetico esistente, realizzato sulla stessa razza o su animali riproduttori della stessa razza selezionabili tra la popolazione di animali riproduttori dell'ente selezionatore che già effettua un programma genetico sulla medesima razza. Tuttavia, ove in uno Stato membro uno o più enti selezionatori riconosciuti già effettuino un programma genetico approvato su una determinata razza, l'autorità competente dello Stato membro in questione dovrebbe essere autorizzata, in alcuni casi specifici, a rifiutare o ad approvare un ulteriore programma genetico per la medesima razza, anche qualora tale programma genetico soddisfi tutti i requisiti necessari per l'approvazione. Una ragione del rifiuto potrebbe essere quella che l'approvazione di un'ulteriore programma genetico per la medesima razza rischia di compromettere la conservazione della razza in questione nello Stato membro interessato della diversità genetica all'interno di tale razza. La conservazione della razza in oggetto potrebbe, in particolare, essere compromessa in ragione della frammentazione della popolazione di riproduttori, suscettibile di comportare un'accresciuta consanguineità, una maggiore incidenza dei difetti genetici constatati, una perdita del potenziale di selezione o un accesso ridotto degli allevatori agli animali riproduttori di razza pura o del loro materiale germinale. Un'ulteriore ragione di rifiuto potrebbe essere legata alle incoerenze nelle caratteristiche definite della razza o nei principali obiettivi dei programmi di selezione in questione. In effetti, a prescindere dallo scopo del programma genetico, vale a dire la conservazione della razza o il miglioramento della stessa, è opportuno che l'autorità competente abbia la facoltà di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza qualora le differenze tra i principali obiettivi dei due programmi genetici o nei tratti essenziali delle caratteristiche della razza definite in tali programmi genetici comporterebbero una perdita di efficienza in termini di progressi genetici per tali obiettivi o in quelle caratteristiche oppure in altre ivi collegate, o qualora lo scambio di animali tra entrambe le popolazioni di riproduttori comporterebbe il rischio di perdita, mediante selezione o esogamia, di quelle caratteristiche fondamentali della popolazione iniziale di riproduttori. Infine, nel caso di una razza a rischio di estinzione o di una razza autoctona non comunemente diffusa in uno o più territori dell'Unione, è altresì opportuno che un'autorità competente abbia la facoltà di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza in ragione del fatto che quell'ulteriore programma genetico impedirebbe l'efficace attuazione del programma genetico esistente, in particolare a causa del mancato coordinamento o scambio di informazioni genealogiche e zootecniche che dia luogo a mancati vantaggi derivanti da una valutazione comune dei dati raccolti sulla razza in questione. In caso di rifiuto dell'approvazione di un programma genetico, l'autorità competente dovrebbe sempre fornire una spiegazione motivata ai richiedenti e concedere loro il diritto di impugnare tale decisione.
- (22) Gli allevatori dovrebbero avere il diritto di elaborare e attuare un programma genetico per finalità proprie, senza che il programma in questione debba essere approvato dalle autorità competenti. Tuttavia, ogni Stato membro o le sue autorità competenti dovrebbero conservare la possibilità di disciplinare tali attività, in particolare non appena un tale programma genetico comporti operazioni commerciali relative ad animali riproduttori o del loro materiale germinale o pregiudichi un programma genetico già approvato per la medesima razza.

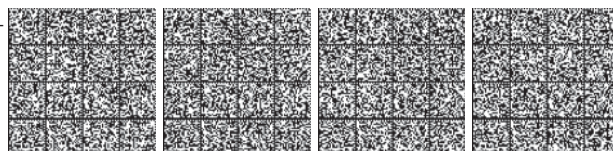


- (23) Se lo scopo del programma genetico è quello di conservare la razza, i requisiti di tale programma potrebbero essere integrati da misure di conservazione *ex situ* e *in situ* oppure da qualsiasi altro strumento per il monitoraggio dello status della razza che ne assicuri una conservazione sostenibile a lungo termine. Dovrebbe essere possibile stabilire le misure in questione nel programma genetico.
- (24) Le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, comprese le associazioni di allevatori che sono imprese private, o enti pubblici dovrebbero essere riconosciute come ente selezionatore soltanto se ai loro programmi genetici partecipano allevatori e se garantiscono che tali allevatori abbiano libera scelta nella selezione e riproduzione dei loro animali riproduttori di razza pura, possano iscrivere nei loro libri genealogici i discendenti ottenuti da tali animali e siano in grado di detenere la proprietà degli animali in questione.
- (25) Prima di modificare il programma genetico approvato, è opportuno che un ente selezionatore o un ente ibridatore sottopongano le modifiche previste all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore. Onde evitare inutili oneri amministrativi per l'autorità competente e l'ente selezionatore o l'ente ibridatore, questi ultimi dovrebbero comunicare all'autorità competente soltanto le modifiche suscettibili di incidere sostanzialmente sul programma genetico. Le modifiche dovrebbero interessare in particolare l'estensione del territorio geografico, eventuali alterazioni dello scopo o degli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, modifiche della descrizione delle caratteristiche della razza o della delega di funzioni a terzi, nonché cambiamenti importanti del sistema di registrazione delle genealogie o dei metodi impiegati per le prove di performance e la valutazione genetica, come pure qualsiasi altro cambiamento che l'autorità competente consideri una modifica sostanziale del programma genetico. A prescindere dall'obbligo di notifica di cambiamenti importanti all'autorità competente, è opportuno che l'ente selezionatore o l'ente ibridatore forniscano su richiesta all'autorità competente una versione aggiornata del programma genetico.
- (26) Ove sussista la necessità riconosciuta di mantenere o promuovere lo sviluppo di una razza su un determinato territorio o nel caso di una razza a rischio di estinzione, l'autorità competente stessa dovrebbe avere la possibilità di effettuare, in via temporanea, un programma genetico per la razza in parola purché non esista effettivamente un programma genetico attivo per tale razza. Tuttavia, un'autorità competente che effettui un siffatto programma genetico non dovrebbe più avere questa possibilità se il programma genetico può essere ceduto a un operatore che soddisfa i requisiti necessari per la corretta attuazione di tale programma genetico.
- (27) Poiché la conservazione delle razze a rischio di estinzione impone la creazione e il riconoscimento di enti selezionatori con un numero limitato di animali riproduttori che partecipano ai loro programmi genetici, è opportuno che le dimensioni della popolazione di riproduttori non sia considerato un requisito essenziale per il riconoscimento di enti selezionatori che si occupano di razze a rischio di estinzione o per l'approvazione dei loro programmi genetici, in particolare poiché il riconoscimento è accordato a livello nazionale.
- (28) È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme specifiche, in particolare quelle relative alla riclassificazione dalla sezione supplementare nella sezione principale e le deroghe alle prove di performance e alla valutazione genetica, al fine di tener conto dello status specifico delle razze a rischio di estinzione.
- (29) L'Unione è parte contraente della convenzione sulla diversità biologica, approvata con la decisione 93/626/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, i cui obiettivi sono, in particolare, la salvaguardia della diversità biologica, l'utilizzo sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Tale convenzione prevede che le parti contraenti dispongano di diritti sovrani sulle proprie risorse biologiche e siano responsabili della salvaguardia della loro diversità biologica e dell'utilizzo sostenibile delle proprie risorse biologiche. L'Unione è altresì parte del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione ai fini della conservazione della diversità biologica, approvato con la decisione 2014/283/UE del Consiglio ⁽²⁾. È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga conto, se del caso, della Convenzione sulla diversità biologica, come pure del protocollo di Nagoya, e che la sua applicazione faccia salvo il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

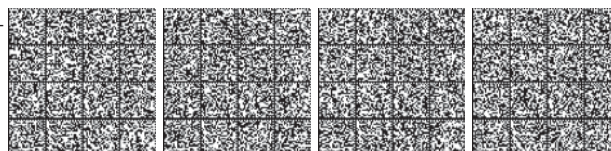
⁽¹⁾ Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2014/283/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 231).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).



- (30) Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori riconosciuti in uno Stato membro dovrebbero poter attuare il loro programma genetico approvato in uno o più Stati membri, in modo da assicurare il migliore utilizzo possibile all'interno dell'Unione degli animali riproduttori di elevato valore genetico. A tal fine una procedura semplificata di notifica dovrebbe garantire che l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato sia informata dell'intenzione di svolgere attività transfrontaliere. Tuttavia, gli spostamenti stagionali degli animali riproduttori all'interno dei confini di uno Stato membro o che avvengono in diversi Stati membri non dovrebbero comportare necessariamente l'estensione del territorio geografico.
- (31) È opportuno facilitare la cooperazione transfrontaliera tra enti selezionatori e enti ibridatori che lo desiderano, garantendo al tempo stesso la libertà di impresa e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione degli animali riproduttori e del loro materiale genetico.
- (32) Dal momento che un'autorità competente potrebbe dover approvare diversi programmi genetici effettuati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore che ha riconosciuto e poiché un'autorità competente potrebbe dover approvare l'estensione sui propri territori dei programmi genetici effettuati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore riconosciuti in un altro Stato membro, è opportuno che il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore sia distinto dall'approvazione dei suoi programmi genetici. Tuttavia, in sede di valutazione di una domanda di riconoscimento in qualità di ente selezionatore o ente ibridatore, all'autorità competente dovrebbe pervenire anche la domanda di approvazione di almeno un programma genetico.
- (33) Da varie denunce pervenute alla Commissione negli ultimi anni risulta che il presente regolamento dovrebbe stabilire norme chiare che disciplinino le relazioni tra l'ente selezionatore che istituisce un libro genealogico dei discendenti diretti per una razza particolare di riproduttori di razza pura della specie equina e l'ente selezionatore che dichiara di aver istituito il libro genealogico d'origine di tale razza.
- (34) È opportuno chiarire la relazione tra gli allevatori e gli enti selezionatori, in particolare per garantire il diritto di partecipare al programma genetico nel territorio geografico per il quale è approvato e, ove sia prevista la possibilità di affiliazione, per garantire agli agricoltori il diritto di affiliarsi. Gli enti selezionatori dovrebbero disporre di norme per la composizione di controversie con gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici e per garantire loro parità di trattamento. Gli enti selezionatori dovrebbero altresì precisare i loro diritti e obblighi, nonché quelli degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici.
- (35) Gli allevatori i cui animali riproduttori effettuano spostamenti stagionali all'interno dei confini di uno Stato membro o di una regione transfrontaliera dovrebbero avere il diritto di continuare a partecipare al programma genetico fintantoché la sede della loro azienda si trova all'interno del territorio geografico specifico a quel programma genetico.
- (36) È opportuno che nel presente regolamento si tenga conto della situazione specifica prevalente nel settore dei suini ibridi riproduttori. La maggior parte delle imprese private del settore dei suini ibridi riproduttori dispone di sistemi di produzione chiusi e gestisce il proprio bestiame di allevamento. È pertanto opportuno prevedere diverse deroghe per tali imprese, in particolare per quanto riguarda la partecipazione degli allevatori ai programmi di selezione e il diritto di iscrivere i suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi.
- (37) La definizione di «suini ibridi riproduttori» include animali collocati a tutti i livelli della piramide riproduttiva e selettiva utilizzata per ottimizzare gli incroci combinando il patrimonio specifico dei loro diversi genotipi e sfruttando gli effetti di eterosi. A seconda del livello sulla piramide riproduttiva e selettiva, nella definizione «suini ibridi riproduttori» rientrano razze, linee o incroci. Pertanto, non tutti gli animali sono necessariamente «ibridi» nel senso tradizionale del termine.
- (38) Dall'esperienza acquisita, in particolare, nell'applicazione della direttiva 90/427/CEE e, in misura minore, delle direttive 89/361/CEE e 2009/157/CE, risulta che è necessario imporre regole più precise per risolvere in modo efficace le controversie tra gli allevatori, da un lato, e gli enti selezionatori, dall'altro lato, sulla base di un regolamento interno e di diritti e obblighi degli allevatori chiaramente definiti. A tal fine, le controversie devono essere composte nell'ambito del sistema giudiziario dello Stato membro in cui esse sorgono.
- (39) Gli enti selezionatori che istituiscono e tengono aggiornati libri genealogici per i riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e gli enti ibridatori, ad eccezione delle imprese private operanti in

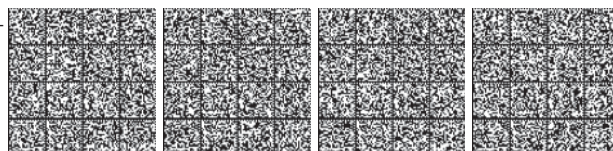


sistemi di produzione chiusi, che prevedono la creazione e la gestione di registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori dovrebbero iscrivere gli animali riproduttori nei loro libri ovvero nei loro registri, quale che sia lo Stato membro d'origine degli animali o dei loro proprietari e, se previsto nel programma genetico, dovrebbero classificare tali animali in base ai loro meriti.

- (40) Agli enti selezionatori dovrebbe essere inoltre consentito di istituire sezioni supplementari per registrare animali che non soddisfano i criteri di ascendenza ma che l'ente selezionatore considera conformi alle caratteristiche della razza enunciate nel programma genetico della razza in questione, allo scopo di far accoppiare successivamente tali animali con riproduttori di razza pura appartenenti alla razza contemplata dal programma genetico, in modo tale che i loro discendenti possano essere riclassificati nella sezione principale del libro genealogico. Le norme specifiche per il miglioramento dei discendenti di tali animali e la loro riclassificazione nella sezione principale di un libro genealogico dovrebbero essere definite a livello di Unione.
- (41) La riclassificazione dei discendenti nella sezione principale dei libri genealogici dovrebbe essere ammissibile soltanto per via materna, ad eccezione delle specie equine. Tuttavia, per una razza a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina e per le razze ovine «resistenti» di cui non vi è un numero sufficiente di esemplari maschi riproduttori di razza pura, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione dei discendenti di tali animali dalle sezioni supplementari alla sezione principale del libro genealogico, onde evitare l'ulteriore peggioramento della diversità genetica delle razze in questione. Analogamente, è opportuno prevedere norme speciali che consentano la ricostituzione di razze estinte o seriamente minacciate di estinzione. Gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe dovrebbero valutare attentamente la situazione di rischio di quelle popolazioni di riproduttori e garantire la gestione sicura delle risorse genetiche.
- (42) Ove sussista la necessità di creare una nuova razza associando le caratteristiche di animali riproduttori di razza pura di diverse razze o mettendo insieme esemplari con sufficiente somiglianza fisica che si riproducono già con sufficiente stabilità genetica per poter ritenere che si siano evoluti in una nuova razza, è opportuno garantire agli enti selezionatori la possibilità di creare libri genealogici ed effettuare programmi genetici sulle nuove razze.
- (43) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire di ritenere che gli animali registrati in una sezione supplementare di un libro genealogico di una determinata razza rientrino nell'ambito degli impegni della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e siano quindi ammissibili a beneficiare del sostegno delle autorità nazionali o regionali nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.
- (44) Per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina gli enti selezionatori dovrebbero essere in grado di definire norme, nei loro programmi genetici, che vietano o limitano il ricorso a determinate tecniche di riproduzione o a taluni riproduttori di razza pura, incluso l'impiego del loro materiale germinale. Gli enti selezionatori dovrebbero, ad esempio, essere in grado di chiedere che i discendenti siano ottenuti soltanto tramite monta naturale. Gli enti selezionatori che applicano un tale divieto o limitazione dovrebbero stabilire queste norme nel loro programma genetico conformemente alle norme definite dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine.
- (45) Gli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici dovrebbero essere identificati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (46) Nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale prevede che le autorità competenti nel settore della sanità animale rilascino, per gli animali della specie equina, un documento di identificazione unico a vita, che sarà ulteriormente precisato dalla Commissione mediante atti delegati. Affinché il certificato zootecnico sia quanto più possibile armonizzato con il suddetto documento di identificazione unico a vita per quanto riguarda contenuto e procedura amministrativa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al formato e al contenuto del documento di identificazione unico a vita per gli animali della specie equina.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

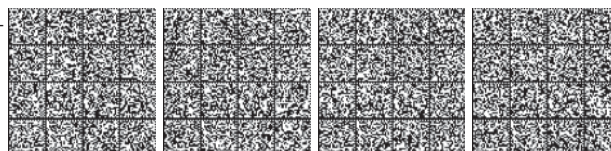
⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).



- (47) Il diritto dei riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni internazionali è disciplinato da accordi privati internazionali. Tenuto conto della dimensione internazionale del settore equino, è opportuno che la Commissione, in sede di preparazione ed elaborazione dei pertinenti atti delegati e atti di esecuzione, tenga conto dei suddetti accordi per preservare l'ammissibilità dei predetti riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni internazionali.
- (48) L'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione, in particolare per la monta naturale o la riproduzione assistita, dovrebbe essere disciplinata a livello dell'Unione per evitare gli ostacoli agli scambi commerciali, in particolare nel caso in cui tali animali siano stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica eseguite in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare nell'allegato III.
- (49) Resta inteso che gli Stati membri o le loro autorità competenti non dovrebbero utilizzare il presente regolamento per vietare, limitare o impedire l'uso di riproduttori di razza pura o del loro materiale germinale per la produzione di animali per i quali non è prevista l'iscrizione o la registrazione in qualità di animali riproduttori in un libro genealogico o un registro suini ibridi.
- (50) Benché le norme in materia di prova di performance e di valutazione genetica siano state stabilite a livello dell'Unione per gli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina sottoposti a prove limitatamente a taluni caratteri, la varietà dei requisiti a seconda delle razze, degli utilizzi e delle selezioni dei riproduttori di razza pura della specie equina ha fino ad oggi impedito l'armonizzazione di tali requisiti. Le norme specifiche in materia di prova di performance e di valutazione genetica, invece, sono attualmente stabilite dal libro genealogico d'origine della singola razza.
- (51) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, dei progressi scientifici o della necessità di preservare preziose risorse genetiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare l'allegato III del presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di stabilire norme uniformi e più dettagliate relative alla prova di performance e alla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina e caprina.
- (52) La prova di performance o la valutazione genetica dovrebbero potere essere svolte da una terza parte designata dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore oppure da un ente di diritto pubblico, tra cui un'autorità che espliciti tale mandato come prerogativa sovrana. La terza parte in questione potrebbe essere autorizzata e valutata dall'autorità competente in sede di approvazione del programma genetico. È opportuno che un ente selezionatore o un ente ibridatore che subappalta la prova di performance o la valutazione genetica, salvo diversa decisione dello Stato membro interessato o delle sue autorità competenti, conservi la responsabilità di garantire la rispondenza ai requisiti applicabili alle attività in oggetto e che specifichi la terza parte designata nel suo programma genetico.
- (53) Anche in funzione della specie o della razza, potrebbe sussistere la necessità di armonizzare o migliorare le metodologie della prova di performance o della valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da esse designati. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di designare i centri di riferimento dell'Unione europea. Al fine di modificare, se necessario, i compiti di tali centri di riferimento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Tali centri di riferimento dell'Unione europea dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Nel caso di riproduttori di razza pura della specie bovina i compiti in questione sono espletati dall'Interbull Centre, una sottocommissione permanente dell'International Committee for Animal Recording (ICAR), che è il centro di riferimento dell'Unione europea designato dalla decisione 96/463/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (54) Inoltre, al fine di prestare assistenza agli enti selezionatori che gestiscono razze a rischio di estinzione, ove ve ne sia un bisogno riconosciuto, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformizzazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 192 del 28.1996, pag. 19).



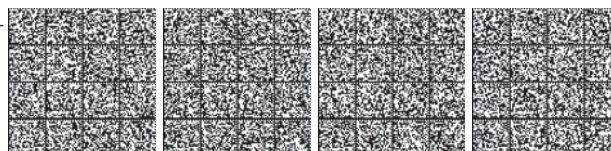
consentano di designare centri di riferimento dell'Unione europea cui è affidato il compito specifico di promuovere la definizione o l'armonizzazione delle metodologie utilizzate dagli enti selezionatori in oggetto. Al fine di modificare, ove necessario, il compito di tali centri di riferimento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Nel designare tali centri e descriverne i compiti, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle attività del punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point — ERFP) per le risorse genetiche, istituito nell'ambito del piano d'azione globale dell'Organizzazione mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relativo alle risorse genetiche animali. Le metodologie stabilite dai centri in questione non dovrebbero essere vincolanti.

- (55) Gli allevatori che aderiscono a un programma genetico dovrebbero avere il diritto di ottenere certificati zootecnici per i loro animali riproduttori che rientrano in quel programma genetico e per il materiale germinale di tali animali. È opportuno che i certificati zootecnici accompagnino gli animali riproduttori o il loro materiale germinale qualora questi ultimi siano commercializzati o introdotti nell'Unione ai fini dell'iscrizione in altri libri genealogici dei suddetti animali o dei discendenti ottenuti dal loro materiale germinale o della loro registrazione in altri registri anagrafici della razza o registri suini ibridi. I certificati zootecnici dovrebbero informare l'allevatore in merito alla qualità genetica e alla genealogia dell'animale acquistato. Tali certificati dovrebbero essere rilasciati, ad esempio, ove sia necessario accompagnare gli animali riproduttori a fini espositivi o qualora debbano essere lasciati in centri di sperimentazione o centri di inseminazione artificiale.
- (56) Dovrebbe essere inteso che il presente regolamento non vieta agli Stati membri o alle autorità competenti di esigere che, se oggetto di scambi commerciali, lo sperma dei riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina destinati all'inseminazione artificiale ai fini della produzione di animali non destinati a diventare riproduttori di razza pura, sia accompagnato dalle informazioni sulla qualità e la genealogia dell'animale. In generale, è auspicabile che possa essere migliorata la competitività del settore della riproduzione animale dell'Unione, mettendo a disposizione il materiale germinale degli animali riproduttori, in particolare il loro sperma, e le relative informazioni sui certificati zootecnici anche degli operatori che producono animali senza l'intenzione di iscriverne i discendenti in un libro genealogico.
- (57) L'ingresso nell'Unione europea e le esportazioni di animali riproduttori e del loro materiale germinale verso paesi terzi è importante per l'agricoltura dell'Unione. È pertanto opportuno che l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale avvenga in condizioni molto simili a quelle previste dalle norme che regolano gli scambi commerciali nell'Unione. Tuttavia, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale dovrebbero poter essere iscritti nella sezione principale di un libro genealogico o di un registro suini ibridi della razza dell'Unione unicamente nel caso in cui il livello dei controlli realizzati nel paese terzo esportatore sia tale da assicurare che le caratteristiche genealogiche, i risultati della prova di performance e la valutazione genetica presentino lo stesso grado di certezza di quello dell'Unione e se gli organismi di allevamento che forniscono tali dati e risultati figurano in un elenco gestito dalla Commissione. Inoltre, gli organismi di allevamento dei paesi terzi dovrebbero accettare, su una base di reciprocità, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale provenienti dai rispettivi enti selezionatori e dai rispettivi enti ibridatori riconosciuti nell'Unione.
- (58) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ prevede che la Commissione stabilisca una nomenclatura delle merci, ovvero la «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale, delle statistiche del commercio estero e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione o esportazione di merci. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei codici NC corrispondenti ai riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e allo sperma bovino e indica che tali prodotti sono esentati dalle aliquote dei dazi convenzionali. Pertanto, tali animali e il loro materiale germinale dovrebbero essere accompagnati dal certificato zootecnico appropriato per giustificare la loro classificazione come riproduttori di razza pura o loro materiale germinale. Nel caso di riproduttori di razza pura, gli animali in questione dovrebbero essere inoltre accompagnati da un documento da cui risulta che saranno iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore.
- (59) All'ingresso nell'Unione gli animali riproduttori e il loro materiale germinale sono sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽³⁾. Nel caso dei riproduttori di razza pura, essi dovrebbero essere sottoposti ai controlli necessari per beneficiare dell'esenzione dai dazi convenzionali per gli animali riproduttori di razza pura.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

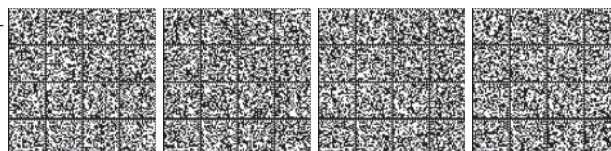
⁽²⁾ Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

⁽³⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).



- (60) È opportuno stabilire le norme concernenti i controlli ufficiali eseguiti per la verifica della conformità con le disposizioni del presente regolamento e le altre attività ufficiali svolte dalle autorità competenti a norma del presente regolamento che sono adattate al settore della riproduzione degli animali. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di eseguire controlli ufficiali su tutti gli operatori soggetti al presente regolamento, in particolare sugli enti selezionatori, sugli enti ibridatori, sui terzi che effettuano prove di performance o valutazioni genetiche, e su allevatori, nonché, qualora rilascino certificati zootecnici, sui centri di prelievo e conservazione dello sperma, sui centri di conservazione degli embrioni, nonché sulle équipe di raccolta o produzione degli embrioni.
- (61) Le autorità competenti dovrebbero eseguire controlli ufficiali intesi a verificare la conformità con le disposizioni del presente regolamento e i requisiti enunciati nel programma genetico approvato. In tali controlli potrebbero rientrare l'ispezione delle attrezzature utilizzate per le prove di performance o la verifica delle procedure poste in essere per la registrazione dei dati zootecnici e genealogici oppure l'esame dei documenti o sistemi utilizzati per la conservazione e il trattamento di tali dati raccolti sugli animali riproduttori. L'esame in questione potrebbe prendere in considerazione i controlli di qualità o i sistemi di controllo che garantiscono l'accuratezza dei dati registrati, quali ad esempio i controlli sui discendenti eseguiti per verificare la genealogia dell'animale. Le autorità competenti potrebbero effettuare controlli ufficiali nei locali e negli uffici, nonché sulle attrezzature degli allevatori, degli enti selezionatori o degli enti ibridatori, come pure sugli animali riproduttori o sul materiale germinale ottenuto da tali animali che rientrano nel programma genetico.
- (62) Ove nel presente regolamento si faccia riferimento ad «altre attività ufficiali», tali termini dovrebbero essere interpretati in modo da includere il riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori, l'approvazione di programmi genetici, la prestazione di assistenza ad altri Stati membri e paesi terzi.
- (63) Ai fini dell'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di animali riproduttori e del loro materiale germinale stabilite nel presente regolamento, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri cooperino tra loro e, se del caso, si prestino reciprocamente assistenza amministrativa. È pertanto opportuno che nel presente regolamento siano definiti, con i necessari adeguamenti, i principi generali in materia di assistenza e cooperazione amministrativa, quali quelli figuranti nel titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (64) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare, ove sia comprovata in un paese terzo una diffusa e grave mancata conformità con il diritto dell'Unione, misure speciali volte a limitare gli effetti di tale non conformità.
- (65) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre inoltre dei poteri necessari per far rispettare le norme zootecniche e genealogiche relative agli animali riproduttori, fissate nel presente regolamento, compresa la sospensione dell'approvazione di un programma genetico o la revoca del riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore in caso di non conformità alle norme stabilite nel presente regolamento.
- (66) Ove opportuno, la Commissione dovrebbe effettuare controlli negli Stati membri, anche alla luce dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri per garantire l'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento in ciascuno degli Stati membri.
- (67) La Commissione dovrebbe effettuare controlli, ove opportuno, nei paesi terzi al fine di stabilire l'elenco degli organismi di allevamento originari di paesi terzi dai quali dovrebbe essere consentito l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, al fine di fissare le condizioni applicabili a tale ingresso nell'Unione e di ottenere informazioni zootecniche e genealogiche relative al funzionamento degli accordi di equivalenze. La Commissione dovrebbe inoltre effettuare controlli nei paesi terzi qualora problemi ricorrenti o emergenti in relazione agli animali riproduttori o al loro materiale germinale lo giustificassero.
- (68) La verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento mediante controlli ufficiali è di fondamentale importanza per garantire che gli obiettivi del presente regolamento siano conseguiti in maniera

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

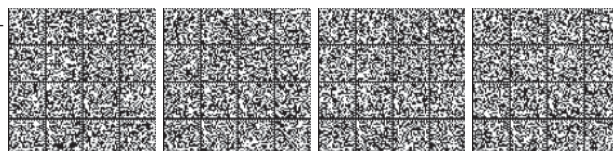


efficace in tutta l'Unione. L'esistenza di carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro può, in taluni casi, ostacolare notevolmente il conseguimento di tali obiettivi e comportare situazioni di grave e diffusa non conformità a dette norme. La Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di reagire in caso di gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro mediante l'adozione di misure applicabili fino a quando lo Stato membro in questione non metta in atto quanto necessario per rimediare alla perturbazione. Tali misure comprendono il divieto di scambi commerciali di animali riproduttori o del loro materiale germinale o l'imposizione di condizioni particolari al riguardo, oppure qualsiasi altro provvedimento che la Commissione ritenga necessario per rimediare a tale diffusa violazione.

- (69) Dato che le direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento, è necessario abrogare anche gli atti della Commissione adottati ai sensi di tali direttive e sostituirli, ove necessario, con atti delegati o atti di esecuzione adottati conformemente alle competenze rispettivamente attribuite nel presente regolamento. Tali atti della Commissione dovrebbero pertanto essere abrogati e, se necessario, sostituiti.
- (70) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento e di integrarlo o di modificarne gli allegati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai requisiti per la prova di performance e la valutazione genetica, ai compiti e ai requisiti applicabili ai centri di riferimento dell'Unione europea nonché al contenuto e al formato dei certificati zootecnici.
- (71) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità nella partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri. Gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati.
- (72) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni d'applicazione uniformi delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda i modelli di formulari per le informazioni che gli Stati membri devono fornire al pubblico sull'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, i metodi di verifica dell'identità degli animali riproduttori di razza pura, di prova della performance e di valutazione genetica, la designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea, i modelli dei documenti unici di identificazione a vita per gli equidi, i modelli di certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, il riconoscimento dell'equivalenza delle misure applicate nei paesi terzi, l'esistenza di gravi perturbazioni nel sistema di controllo di uno Stato membro e l'istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Ove il comitato zootecnico permanente non esprima alcun parere, la Commissione non dovrebbe adottare l'atto di esecuzione.
- (73) Le norme stabilite dalle direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE e dalla decisione 96/463/CE devono essere sostituite dalle norme contenute nel presente regolamento e negli atti delegati e atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma delle competenze attribuite nel presente regolamento. Di conseguenza è opportuno abrogare tali atti legislativi.
- (74) Sono state adottate a norma delle direttive 88/661/EEC, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE and 2009/157/CE le seguenti decisioni della Commissione riguardanti, tra l'altro, i criteri specifici per l'approvazione o il riconoscimento degli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori, l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e l'ammissione alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, la prova di performance e la

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



valutazione genetica: la decisione 84/247/CEE ⁽¹⁾, la decisione 84/419/CEE ⁽²⁾, la decisione 89/501/CEE ⁽³⁾, la decisione 89/502/CEE ⁽⁴⁾, la decisione 89/504/CEE ⁽⁵⁾, la decisione 89/505/CEE ⁽⁶⁾, la decisione 89/507/CEE ⁽⁷⁾, la decisione 90/254/CEE ⁽⁸⁾, la decisione 90/255/CEE ⁽⁹⁾, la decisione 90/256/CEE ⁽¹⁰⁾, la decisione 90/257/CEE ⁽¹¹⁾, la decisione 92/353/CEE ⁽¹²⁾, la decisione 96/78/CE ⁽¹³⁾ e la decisione 2006/427/CE ⁽¹⁴⁾. Il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme che sostituiscono quelle stabilite nelle suddette decisioni della Commissione.

- (75) Norme analoghe a quelle contenute nella decisione 92/354/CEE della Commissione ⁽¹⁵⁾, dovrebbero essere stabilite dal presente regolamento.
- (76) Sono stati adottati conformemente alle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE and 2009/157/CE i seguenti atti giuridici della Commissione: la decisione 89/503/CEE ⁽¹⁶⁾, la decisione 89/506/CEE ⁽¹⁷⁾, la decisione 90/258/CEE ⁽¹⁸⁾, la decisione 96/79/CE ⁽¹⁹⁾, la decisione 96/509/CE ⁽²⁰⁾, la decisione 96/510/CE ⁽²¹⁾, la decisione 2005/379/CE ⁽²²⁾ e il regolamento di esecuzione (CE) n. 2015/262 ⁽²³⁾. Il presente regolamento dovrebbe definire le norme che sostituiscono quelle stabilite nei suddetti atti legislativi della Commissione.
- (77) Per garantire la chiarezza giuridica ed evitare duplicazioni, gli atti giuridici della Commissione di cui ai considerando 74, 75 e 76 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal ... [data di applicazione del presente regolamento]. Inoltre è opportuno che la Commissione, almeno 18 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, adotti gli atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione

⁽¹⁾ Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58).

⁽²⁾ Decisione 84/419/CEE della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini (GU L 237 del 5.9.1984, pag. 11).

⁽³⁾ Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 19).

⁽⁴⁾ Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 21).

⁽⁵⁾ Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 31).

⁽⁶⁾ Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 33).

⁽⁷⁾ Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 43).

⁽⁸⁾ Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 30).

⁽⁹⁾ Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 32).

⁽¹⁰⁾ Decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 35).

⁽¹¹⁾ Decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro sperm, ovuli ed embrioni (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 38).

⁽¹²⁾ Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63).

⁽¹³⁾ Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39).

⁽¹⁴⁾ Decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 169 del 22.6.2006, pag. 56).

⁽¹⁵⁾ Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 66).

⁽¹⁶⁾ Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 22).

⁽¹⁷⁾ Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 34).

⁽¹⁸⁾ Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 39).

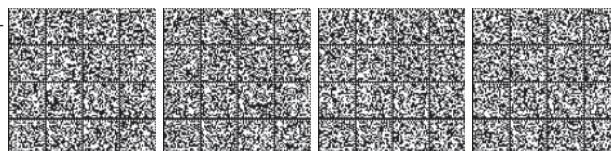
⁽¹⁹⁾ Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 41).

⁽²⁰⁾ Decisione 96/509/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l'importazione di sperma di taluni animali (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 47).

⁽²¹⁾ Decisione 96/510/CE della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53).

⁽²²⁾ Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15).

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).



delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o degli enti ibridatori che gli Stati membri devono fornire al pubblico, nonché i modelli di formulari dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale. Tali atti di esecuzione dovrebbero essere applicabili entro il ... [data di applicazione del presente regolamento].

- (78) Per assicurare una transizione agevole per le organizzazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le associazioni di allevatori, le imprese private e altre organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute, con o senza limiti di tempo, in virtù degli atti abrogati dal presente regolamento, nonché per i programmi genetici realizzati da tali operatori, si dovrebbe ritenere che tali operatori e i loro programmi genetici siano stati riconosciuti o approvati a norma del presente regolamento. Di conseguenza, tali operatori non dovrebbero essere soggetti alle procedure di riconoscimento, approvazione e notificazione dell'estensione del territorio geografico ad altri Stati membri di cui al presente regolamento, sebbene le altre disposizioni del regolamento debbano applicarsi a tali operatori e ai loro programmi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali operatori rispettino tutte le norme previste dal presente regolamento, in particolare attraverso controlli ufficiali basati sui rischi. In caso di non conformità, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché tali operatori adottino le misure necessarie per rimediare alla non conformità e, ove necessario, sospendere o revocare il riconoscimento di tali operatori o l'approvazione dei loro programmi genetici.
- (79) La Commissione ha recentemente adottato una proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. Tale nuovo regolamento è inteso ad abrogare il regolamento (CE) n. 882/2004 e la direttiva 89/608/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽²⁾, e le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Esso dovrebbe altresì incorporare, con i necessari adeguamenti, determinate norme stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 e in tali direttive. Tuttavia, la riproduzione degli animali non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di tale nuovo regolamento. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto e in attesa dell'abrogazione delle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 97/78/CE mediante tale nuovo regolamento, è necessario cancellare i riferimenti alla zootecnia dalle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE, mentre le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE non richiedono tale modifica. Le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (80) Fino alla data di applicazione dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2016/429, gli enti selezionatori che attuano programmi genetici approvati con animali riproduttori di razza pura della specie equina dovrebbero poter continuare a rilasciare documenti di identificazione degli animali riproduttori di razza pura conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE.
- (81) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal primo giorno del ventottesimo mese successivo alla sua entrata in vigore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

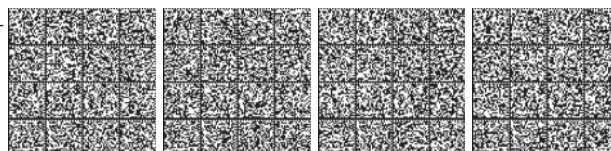
Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:
- le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione;
 - le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici;

⁽¹⁾ Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

⁽²⁾ Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).



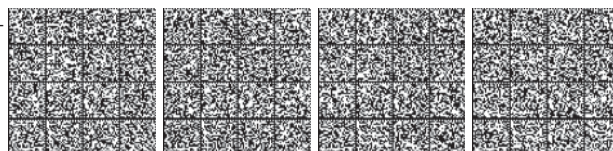
- c) i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori;
 - d) le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;
 - e) le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori;
 - f) le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;
 - g) le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali;
 - h) le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;
 - i) le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi.
2. Il presente regolamento si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati a essere iscritti o registrati come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi.
3. Il presente regolamento non si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali e tale materiale germinale siano destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti.
4. L'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafi 3 e 4, l'articolo 23, l'articolo 24, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 36, paragrafo 1, non si applicano alle imprese private, riconosciute come enti ibridatori, che operano in sistemi di produzione chiusi.
5. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali al fine di disciplinare la realizzazione di programmi genetici non siano stati approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

Articolo 2

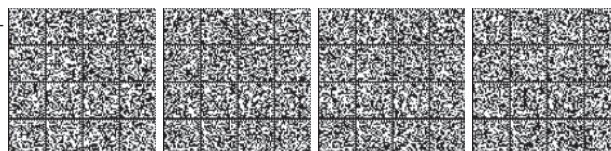
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «animale»: un animale domestico appartenente
 - a) alla specie bovina (*Bos taurus*, *Bos indicus* e *Bubalus bubalis*),
 - b) alla specie suina (*Sus scrofa*),
 - c) alla specie ovina (*Ovis aries*),
 - d) alla specie caprina (*Capra hircus*); o
 - e) alla specie equina (*Equus caballus* e *Equus asinus*);
- 2) «razza»: popolazione di animali sufficientemente uniforme per poter essere distinta da altri animali della stessa specie da uno o più gruppi di allevatori che hanno stabilito di iscrivere tali animali in libri genealogici, con informazioni dettagliate sui loro ascendenti noti, al fine di riprodurre le loro caratteristiche congenite mediante riproduzione, scambio e selezione nel contesto di un programma genetico;
- 3) «animale riproduttore»: un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore;
- 4) «materiale germinale»: lo sperma, gli ovociti e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita;



- 5) «ente selezionatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società;
- 6) «ente ibridatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata che opera in un sistema di produzione chiuso od organismo pubblico, diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri suini ibridi istituiti o tenuti da tali stabilimenti;
- 7) «organismo di allevamento»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione;
- 8) «autorità competenti»: le autorità di uno Stato membro incaricate, a norma del presente regolamento, di:
- a) riconoscere gli enti selezionatori e gli enti ibridatori e di approvare i programmi genetici essi realizzano con animali riproduttori;
 - b) controlli ufficiali sugli operatori;
 - c) prestare assistenza agli altri Stati membri e ai paesi terzi in caso di riscontrata non conformità;
 - d) attività ufficiali diverse da quelle di cui alle lettere a) e c);
- 9) «animale riproduttore di razza pura»: un animale iscritto oppure registrato e idoneo ad essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico;
- 10) «suino ibrido riproduttore»: un animale della specie suina iscritto in un registro suini ibridi, che provenga da un incrocio pianificato o utilizzato per un incrocio pianificato nell'ambito delle classi seguenti:
- a) suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
 - b) suini riproduttori a loro volta risultanti da un incrocio (ibrido) tra razze o linee diverse;
 - c) suini riproduttori appartenenti ad una o all'altra delle categorie di cui alla lettera a) o b);
- 11) «linea»: una sottopopolazione geneticamente stabile e uniforme di animali riproduttori puri di una particolare razza;
- 12) «libro genealogico»:
- a) qualsiasi libro genealogico di animali delle specie suina, bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da un ente selezionatore, costituito da una sezione principale e, qualora l'ente selezionatore decida in tal senso, da una o più sezioni supplementari per gli animali che appartengono alla stessa specie ma non possono essere iscritti nella sezione principale;
 - b) se del caso, qualsiasi libro analogo tenuto da un organismo di allevamento;
- 13) «sezione principale»: la parte di un libro genealogico nella quale sono iscritti o registrati e idonei a essere iscritti gli animali riproduttori di razza pura con indicazione dei loro ascendenti e, se del caso, dei loro meriti;
- 14) «classe»: una divisione della sezione principale in cui gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in base ai loro meriti;
- 15) «merito»: una caratteristica ereditaria quantificabile o una peculiarità genetica di un animale riproduttore;
- 16) «valore riproduttivo»: valutazione dell'effetto previsto del genotipo di un animale riproduttore su un determinato carattere della prole;

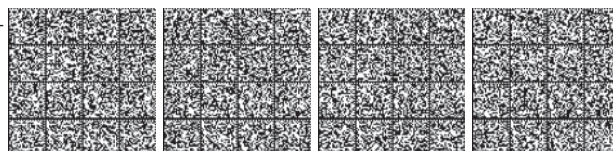


- 17) «registro suini ibridi»:
- a) qualsiasi schedario o supporto informatico tenuti da un ente ibridatore nel quale sono registrati i suini ibridi riproduttori con indicazione dei loro ascendenti;
 - b) se del caso, qualsiasi registro analogo tenuto da un organismo di allevamento;
- 18) «controllo ufficiale»: ogni forma di controllo eseguito dalle autorità competenti per la verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
- 19) «altre attività ufficiali»: qualsiasi attività diversa dai controlli ufficiali, realizzata dalle autorità competenti conformemente al presente regolamento per garantire il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento;
- 20) «certificato zootecnico»: i certificati di riproduzione, gli attestati o la documentazione commerciale, redatti su carta o in formato elettronico per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, che forniscono informazioni sulla discendenza, sull'identificazione e, se disponibile, sui risultati della prova di performance o della valutazione genetica;
- 21) «entrare nell'Unione» o «ingresso nell'Unione»: l'introduzione di animali e del loro materiale germinale in uno dei territori elencati nell'allegato VI dall'esterno di tali territori, escluso il transito;
- 22) «scambi commerciali»: l'azione di acquistare, vendere, scambiare o altrimenti acquisire o immettere sul mercato animali o il loro materiale germinale nell'Unione, anche all'interno di uno Stato membro;
- 23) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alle norme previste nel presente regolamento, quali gli enti selezionatori, gli enti ibridatori, i terzi designati da enti selezionatori o enti ibridatori in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), i centri di raccolta e di stoccaggio dello sperma, i centri di stoccaggio di embrioni, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e gli allevatori;
- 24) «razza a rischio di estinzione»: una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione;
- 25) «impresa privata che opera in sistemi di produzione chiusi»: un'impresa privata con un programma genetico al quale non partecipa alcun allevatore o un numero limitato di allevatori che sono vincolati a tale impresa privata nella misura in cui accettano di ricevere da quest'ultima la fornitura di suini ibridi riproduttori o di fornire ad essa suini ibridi riproduttori;
- 26) «programma genetico»: una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto del programma.

Articolo 3

Norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione

1. Gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quei motivi che derivano dalle norme previste dal presente regolamento.
2. Gli allevatori degli animali riproduttori, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli organismi di allevamento non sono oggetto di discriminazione sulla base del loro paese d'origine né del paese di origine degli animali riproduttori o del loro materiale germinale.



CAPO II

Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori negli Stati membri e approvazione dei programmi di selezione

Sezione 1

Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

Articolo 4

Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

1. Con riguardo agli animali riproduttori di razza pura, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento o gli organismi pubblici programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente selezionatore.

Con riguardo ai suini ibridi riproduttori le associazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le imprese private che operano un sistema di produzione chiuso o gli organismi pubblici che realizzano un programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente ibridatore.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto, su carta o in formato elettronico.

3. Le autorità competenti valutano le domande di cui al paragrafo 1. Esse riconoscono quale ente selezionatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e quale ente ibridatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, secondo comma, che soddisfi le seguenti condizioni:

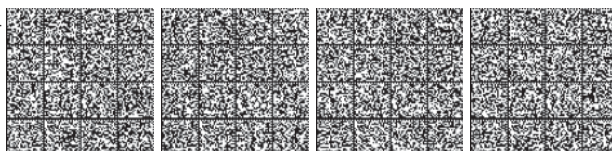
- a) abbia la sua sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'autorità competente;
- b) dimostri nella sua domanda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte 1, in relazione ai programmi genetici per i quali intende presentare una domanda di approvazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
- c) la sua domanda contenga, per ciascuno dei programmi genetici previsti, un progetto del programma genetico in cui devono figurare le informazioni di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, anche all'allegato I, parte 3;
- d) al momento di presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenti una domanda di approvazione di almeno uno dei programmi genetici previsti, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 5

Rifiuto del riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori

1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora l'autorità competente intenda negare a un richiedente il riconoscimento quale ente selezionatore o ente ibridatore, fornisce a tale richiedente una spiegazione motivata di tale intenzione. Il richiedente ha il diritto di chiedere che tale autorità competente riesamini tale diniego entro 60 giorni dalla data di ricevimento della spiegazione motivata o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi.

2. Qualora, all'esito del riesame di cui al paragrafo 1, l'autorità competente decida di confermare il suo rifiuto, essa fornisce al richiedente ente selezionatore o ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riesame o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi. Al contempo, l'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di negare il riconoscimento, indicandone i motivi.



Articolo 6

Presentazione di programmi genetici modificati in caso di rifiuto e revoca del riconoscimento degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in assenza di programmi genetici approvati

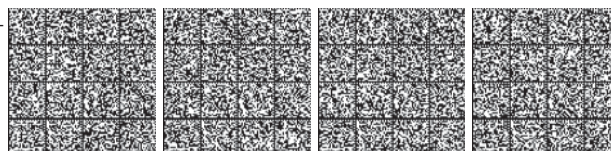
1. Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore a norma dell'articolo 8, tale ente selezionatore o ente ibridatore ha la possibilità di presentare una versione modificata di tale programma entro i sei mesi successivi al rifiuto.
2. L'autorità competente revoca il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore se, entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è stata presentata alcuna versione modificata del programma e qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non dispongano di nessun altro programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

Articolo 7

Elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e dei enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
 - a) nome, recapiti e, ove disponibile, sito web dell'ente selezionatore o del ente ibridatore;
 - b) per ciascun ente selezionatore o ente ibridatore che figura nell'elenco:
 - i) nel caso di animali riproduttori di razza pura, il nome della razza o, nel caso di suini ibridi riproduttori, il nome della razza, della linea o dell'incrocio, interessati dai programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, qualora l'ente selezionatore si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 19 o all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, un riferimento a tali deroghe;
 - ii) il territorio geografico in cui ciascuno dei programmi genetici sarà attuato;
 - iii) nel caso di riproduttori di razza pura della specie equina, se del caso, nome e recapiti dell'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine della razza;
 - iv) per ciascuno dei programmi genetici, ove disponibile, un riferimento al sito web sul quale è possibile consultare le informazioni relative a tali programmi.
3. Gli Stati membri includono altresì nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all'articolo 38.
4. Qualora il riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore sia revocato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera e), o l'approvazione di un programma genetico sia sospesa o revocata conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera d), gli Stati membri indicano senza indebito ritardo tale sospensione o revoca nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Se tale riconoscimento è revocato o tale approvazione di un programma genetico è sospesa per un periodo di 24 mesi, gli Stati membri cancellano definitivamente tale ente selezionatore, ente ibridatore o programma genetico dall'elenco di cui al paragrafo 1.



5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o dei enti ibridatori riconosciuti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

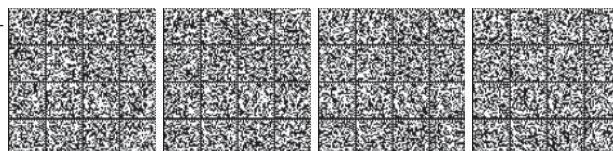
Sezione 2

Approvazione dei programmi genetici

Articolo 8

Approvazione dei programmi genetici realizzati da enti selezionatori o da enti ibridatori

1. Un ente selezionatore o un ente ibridatore presenta le domande di approvazione dei suoi programmi genetici all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto, su carta o in formato elettronico.
3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 valuta tali programmi genetici e li approva a condizione che:
 - a) perseguano uno o più dei seguenti scopi:
 - i) nel caso di animali riproduttori di razza pura:
 - il miglioramento della razza;
 - la conservazione della razza;
 - la creazione di una nuova razza;
 - la ricostituzione di una razza;
 - ii) nel caso di suini ibridi riproduttori:
 - il miglioramento della razza, della linea o dell'incrocio;
 - la creazione di una nuova razza, di una nuova linea o di un nuovo incrocio;
 - b) descrivano nel dettaglio gli obiettivi di selezione e riproduzione;
 - c) rispettino i requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, anche all'allegato I, parte 3.
4. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori possono affidare a terzi attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, comprese la prova di performance e la valutazione genetica, a condizione che:
 - a) gli enti selezionatori o gli enti ibridatori rimangano responsabili nei confronti dell'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, parti 2 e 3;
 - b) non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma genetico;
 - c) detti terzi soddisfino tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività;
 - d) detti enti selezionatori e enti ibridatori specifichino le attività che intendono affidare a terzi e il nome e i recapiti di tali terzi nelle domande di cui al paragrafo 2.



5. Qualora, per almeno 24 mesi, non vi siano allevatori che partecipino a un programma genetico approvato in conformità del paragrafo 3, la cui azienda, in cui sono tenuti i loro animali riproduttori, sia ubicata in una determinata zona del territorio geografico, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere all'ente selezionatore o all'ente ibridatore in questione di adeguare il territorio geografico del suo programma genetico in modo da non includere tale zona.

Articolo 9

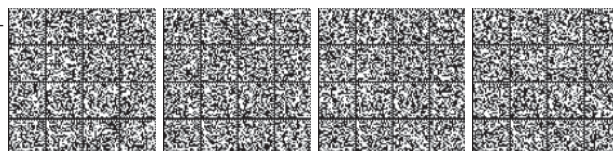
Modifiche a un programma genetico approvato

1. Prima di procedere all'attuazione di qualsiasi modifica significativa in relazione ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, nel suo programma genetico approvato in conformità di tale disposizione, un ente selezionatore o un ente ibridatore comunica tale modifica all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, o su carta o in formato elettronico.
3. Tali modifiche si ritengono approvate dall'autorità competente, salvo diversamente indicato da quest'ultima, entro un termine di 90 giorni dalla data della notifica.
4. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori informano in maniera trasparente e tempestiva gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici delle modifiche del programma che sono state approvate conformemente al paragrafo 3.

Articolo 10

Deroghe all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, può rifiutare di approvare un programma genetico di tale ente selezionatore conforme ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina anche, all'allegato I, parte 3, se tale programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato nello Stato membro in questione, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico;
 - b) la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza; o
 - c) qualora lo scopo del programma genetico consista nella conservazione della razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
 - i) in caso di razza a rischio di estinzione; o
 - ii) in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri:
 - a) il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato;
 - b) le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici;
 - c) eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza.



Articolo 11

Rifiuto dell'approvazione di programmi genetici

Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o rifiuti di approvare modifiche a un programma genetico notificato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, essa fornisce all'ente selezionatore o all'ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto.

Articolo 12

Notifica e approvazione dei programmi di selezione realizzati in Stati membri diversi da quello in cui l'ente selezionatore o l'ente ibridatore sono riconosciuti

1. Se un ente selezionatore o un ente ibridatore intendono realizzare un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, anche su animali riproduttori custoditi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui detto ente selezionatore o detto ente ibridatore sono riconosciuti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 (ai fini del presente articolo «diverso Stato membro»), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore notificano la prevista estensione del loro territorio geografico all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

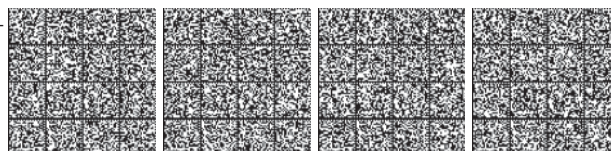
2. L'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3:

- a) ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro al più tardi 90 giorni a decorrere dalla data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro e, su richiesta dell'autorità notificata, fornisce una traduzione della notifica in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro;
- b) su richiesta dell'autorità notificata, fornisce al più tardi 60 giorni prima della data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro una copia del programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, corredata, se richiesto da detta autorità, di una traduzione in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro che viene fornita dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore richiedenti.

3. L'autorità competente del diverso Stato membro può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), negare l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio il programma genetico, se:

- a) in tale diverso Stato membro è già in fase di attuazione un programma genetico approvato su animali riproduttori di razza pura della stessa razza; e
- b) l'approvazione di un ulteriore programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza, che è già stato approvato in tale diverso Stato membro, per quanto riguarda almeno uno dei seguenti elementi:
 - i) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; o
 - ii) la conservazione di detta razza e della diversità genetica all'interno di tale razza;
 - iii) qualora lo scopo di detto programma genetico consista nella conservazione di tale razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
 - in caso di razza a rischio di estinzione; o
 - in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.

4. L'autorità competente di tale diverso Stato membro comunica all'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, l'esito della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se rifiuta l'approvazione per la realizzazione sul suo territorio del programma genetico, fornisce una spiegazione motivata del proprio rifiuto.



5. L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente di tale diverso Stato membro alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 90 giorni dalla ricezione della stessa si intende come consenso.
6. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, informa prontamente l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in questione del seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e, in caso di rifiuto, fornisce all'ente selezionatore o all'ente ibridatore la spiegazione motivata del rifiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro, rifiuta l'approvazione ai sensi del paragrafo 3, essa ne informa la Commissione e le fornisce una motivazione del rifiuto.
8. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro rifiuta l'approvazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo e se l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che intendono realizzare detto programma genetico in tale diverso Stato membro chiedono il riesame di tale rifiuto, l'autorità competente di tale diverso Stato membro e l'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, cooperano tra di loro per quanto riguarda detta richiesta di riesame.
9. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, comunica all'autorità competente di tale diverso Stato membro le modifiche dei programmi genetici approvati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.
10. Su richiesta dell'autorità competente del diverso Stato membro, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che operano in conformità del presente articolo nel territorio di tale diverso Stato membro forniscono informazioni aggiornate a detta autorità competente in particolare per quanto riguarda il numero degli allevatori e degli animali da riproduzione interessati dal programma genetico su detto territorio. Ogni siffatta richiesta è presentata in modo analogo alle richieste avanzate agli enti selezionatori o agli enti ibridatori riconosciuti in tale diverso Stato membro.
11. L'autorità competente del diverso Stato membro può revocare l'approvazione del programma genetico di cui al presente articolo qualora, per almeno 12 mesi, nessun allevatore sul territorio di tale diverso Stato membro partecipi a detto programma genetico.

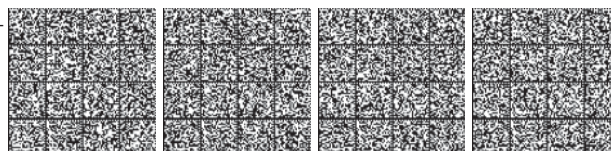
CAPO III

Diritti ed obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

Articolo 13

Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi genetici approvati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12

1. Gli allevatori hanno il diritto partecipare a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, a condizione che:
 - a) i loro animali riproduttori siano custoditi in aziende all'interno del territorio geografico di detto programma genetico;
 - b) i loro animali riproduttori appartengano, nel caso di animali riproduttori di razza pura, alla razza o, in caso di suini ibridi riproduttori, alla razza, alla linea o all'incrocio, contemplati da detto programma genetico.
2. Gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, hanno il diritto:
 - a) all'iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dall'ente selezionatore conformemente all'articolo 18 e all'articolo 20;
 - b) alla registrazione dei loro animali in una sezione supplementare del libro genealogico istituito per tale razza dall'ente selezionatore conformemente all'articolo 20;



- c) alla registrazione dei loro suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi istituito per la razza, la linea o l'incrocio da un'associazione di enti ibridatori conformemente all'articolo 23;
 - d) alla partecipazione alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
 - e) al rilascio di un certificato zootecnico conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 4.
 - f) ad ottenere, su richiesta, i risultati aggiornati della prova di performance e della valutazione genetica dei loro animali riproduttori, qualora tali risultati siano disponibili;
 - g) ad avere accesso a tutti gli altri servizi forniti in relazione a detto programma genetico agli allevatori partecipanti dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore che realizzano detto programma genetico.
3. Oltre ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le regole di un ente selezionatore o di un ente ibridatore prevedano l'adesione, gli allevatori di cui al paragrafo 1 hanno anche il diritto:
- a) di aderire a detto ente selezionatore o associazione di enti ibridatori;
 - b) di partecipare alla definizione e allo sviluppo del programma genetico conformemente al regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 14

Diritti e obblighi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

1. Per quanto riguarda i loro programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di definire e realizzare detti programmi genetici autonomamente, purché rispettino il presente regolamento e tutte le condizioni relative alla loro approvazione.
2. Gli enti selezionatori o le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di escludere dalla partecipazione a un programma genetico gli allevatori che non rispettano le regole di cui a detto programma genetico o gli obblighi stabiliti nel regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
3. Oltre al diritto di cui al paragrafo 2, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori che prevedono l'adesione di membri hanno il diritto di escludere gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
4. Spetta in primo luogo agli enti selezionatori e alle associazioni di enti ibridatori, fatto salvo il ruolo degli organi giurisdizionali, la responsabilità di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori nel corso della realizzazione dei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, in conformità delle norme procedurali di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).

CAPO IV

Iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei registri suini ibridi e loro ammissione alla riproduzione

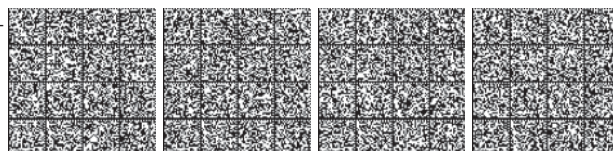
Sezione 1

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e loro ammissione alla riproduzione

Articolo 15

Struttura dei libri genealogici

I libri genealogici constano di una sezione principale e, ove specificato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, di una o più sezioni supplementari.



Articolo 16

Sezione principale dei libri genealogici

1. Gli enti selezionatori che prevedono diversi criteri o procedure per l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura in classi diverse possono suddividere la sezione principale dei libri genealogici in più classi:

- a) in base ai meriti di tali animali e suddividono tali classi in funzione dell'età e del sesso degli stessi; oppure
- b) in base all'età o al sesso di tali animali, purché tali classi siano altresì suddivise in base ai loro meriti;

Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre tali animali riproduttori di razza pura a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all'articolo 25 o ad altre valutazioni descritte nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.

2. Qualora il programma genetico stabilisca condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico che si aggiungano a quelle di cui all'allegato II, parte 1, capo I, l'ente selezionatore che realizza tale programma genetico stabilisce in tale sezione principale almeno una classe in cui sono iscritti su richiesta dell'allevatore gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano solo le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo I e all'articolo 21.

Articolo 17

Sezioni supplementari dei libri genealogici

Gli enti selezionatori possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché il regolamento interno stabilito nel programma genetico ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui:

- a) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1 bis, nel caso delle femmine delle specie bovina, suina, ovina e caprina,
- b) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, nel caso di animali di razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina, o di razze ovine «resistenti»; o
- c) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1, lettera b), nel caso dei maschi e delle femmine della specie equina.

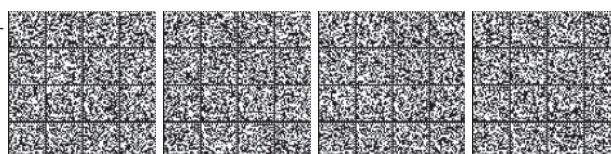
Articolo 18

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico

1. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono o registrano in vista della loro iscrizione nella sezione principale del loro libro genealogico gli animali riproduttori di razza pura contemplati dal loro programma genetico, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capo I, e, se del caso, purché tali animali siano la progenie di animali riproduttori o discendano dal materiale germinale conformemente alla regolamentazione di cui all'articolo 21.

2. Gli enti selezionatori non possono rifiutare l'iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già stato iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza o, nel caso di un programma di incrocio realizzato su animali riproduttori di razza pura della specie equina, di una razza diversa, istituito da un altro ente selezionatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o da un organismo di allevamento in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34.

3. Se la sezione principale del libro genealogico è suddivisa in classi, gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano i criteri d'iscrizione nella sezione principale, sono iscritti dall'ente selezionatore nella classe di merito corrispondente.



Articolo 19

Deroghe agli obblighi di iscrizione di animali nella sezione principale dei libri genealogici in caso di creazione di una nuova razza o di ricostruzione di una razza

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, qualora un ente selezionatore realizzi un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza per la quale non esiste alcun libro genealogico in uno Stato membro o in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34, detto ente selezionatore può iscrivere nella sezione principale del libro genealogico di nuova istituzione animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di razze diverse o qualsiasi animale che sia giudicato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche di detta nuova razza e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico.

Gli enti selezionatori che si avvalgono di tale deroga:

- a) definiscono nel loro programma genetico un periodo per l'istituzione del nuovo libro genealogico che tenga idoneamente conto dell'intervallo generazionale della specie o della razza interessate;
- b) fanno riferimento ad eventuali libri genealogici preesistenti in cui i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti sono stati iscritti per la prima volta dopo la nascita, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;
- c) identificano, nel loro sistema di registrazione delle genealogie, gli animali da esse considerati come il pilastro fondamentale della razza.

2. Qualora un ente selezionatore intenda ricostruire una razza estinta o soggetta a grave rischio di estinzione, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare l'ente selezionatore ad iscrivere nella sezione principale del libro genealogico i discendenti di animali riproduttori di razza pura della razza da ricostruire o animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di altre razze che entrano nella ricostruzione di detta razza o qualsiasi animale che sia considerato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche della razza da ricostruire e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico, a condizione che:

- a) nel programma di riproduzione sia definito un periodo per la costituzione o ricostituzione di detto libro genealogico adatto alla razza interessata;
- b) se del caso, sia fatto riferimento ad eventuali libri genealogici in cui sono stati iscritti i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;
- c) siano identificati, nel sistema di registrazione delle genealogie, gli animali considerati da tale ente selezionatore come i soggetti fondatori della razza.

3. L'ente selezionatore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilisce un piano dettagliato per la creazione o la ricostruzione della razza nel suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

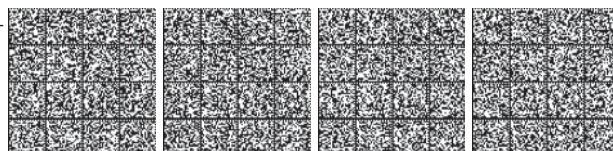
4. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo l'autorità competente effettua un controllo ufficiale quale previsto all'articolo 43.

5. Qualora una razza sia creata o ricostruita conformemente al presente articolo, gli Stati membri ne informano il pubblico mediante un'indicazione in tal senso nell'elenco di cui all'articolo 7.

Articolo 20

Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale

1. Qualora siano istituite sezioni supplementari da un ente selezionatore conformemente all'articolo 17, tale ente selezionatore, su richiesta degli allevatori, registra nella sezione supplementare appropriata di cui all'articolo 17 gli animali delle specie contemplate dal proprio programma genetico che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo II.



2. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono i discendenti degli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sezione principale di cui all'articolo 16 e considerano tali discendenti come animali riproduttori di razza pura, a condizione che essi soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo III.

Articolo 21

Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione

1. Un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza ammette:

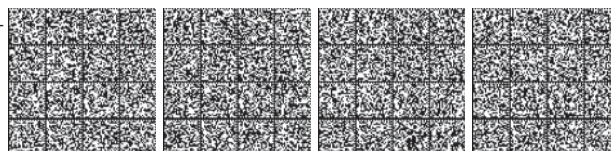
- a) a fini di monta naturale, ogni animale riproduttore di razza pura di detta razza;
- b) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie bovina sottoposti a valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
- c) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura delle specie suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
- d) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica di cui all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
- e) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alle lettere b) o c) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
- f) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera d) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
- g) al fine di testare gli animali maschi riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che detto sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare tali animali maschi riproduttori di razza pura entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.

2. In caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di una o più tecniche di riproduzione di cui a tale paragrafo o l'uso di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione, compreso l'uso del loro materiale germinale, a condizione che tale divieto o tale limitazione siano previsti nel suo programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12.

Ogni siffatto divieto o limitazione specificato nel programma genetico dell'ente selezionatore che ha istituito il libro genealogico in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera a), è vincolante nei confronti dei programmi genetici degli enti selezionatori che istituiscono libri genealogici d'origine della razza per la stessa razza in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera b).

3. Nel caso di una razza a rischio di estinzione, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di un animale riproduttore di razza pura e del suo materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica di tale razza.

4. Lo sperma di cui al paragrafo 1, lettera g) raccolto da animali maschi riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12, è ammesso da un altro ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato per la stessa razza nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri animali maschi riproduttori di razza pura.



5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

6. In deroga al paragrafo 5, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma, un centro di stoccaggio di embrioni, da parte di un gruppo di raccolta o produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.

7. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) ed e), qualora lo scopo di un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sia destinato alla conservazione della razza o alla conservazione della diversità genetica esistente all'interno della razza, la prova di performance o la valutazione genetica sono eseguite solo se tale programma genetico richiede la prova di performance o la valutazione genetica.

Articolo 22

Metodi di verifica dell'identità

1. Qualora gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, gli enti selezionatori prescrivono che tali animali riproduttori siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza, come l'analisi del DNA.

2. Qualora animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni e qualora animali riproduttori della specie suina siano utilizzati per la raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale, gli enti selezionatori e gli enti ibridatori possono richiedere che tali animali siano identificati con uno dei metodi di cui al paragrafo 1.

3. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea per la riproduzione delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, metodi di verifica dell'identità dei riproduttori che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento di cui all'articolo 29, dell'ICAR o dell'International Society of Animal Genetics (ISAG). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Sezione 2

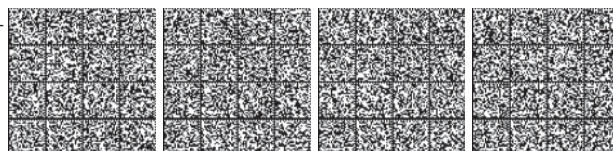
Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi e ammissione alla riproduzione

Articolo 23

Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi

1. Gli enti ibridatori, su richiesta dei loro allevatori, iscrivono nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori, ottenuti dalla stessa razza, dalla stessa linea o dallo stesso incrocio, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 2.

2. Gli enti ibridatori non rifiutano la registrazione, nei loro registri suini ibridi, dei suini ibridi riproduttori, che sono stati iscritti conformemente all'allegato II, parte 2, in tale registro istituito per la stessa razza, la stessa linea o per lo stesso incrocio da un ente ibridatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, nello stesso o in un altro Stato membro.



Articolo 24

Ammissione dei suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale alla riproduzione

1. Un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sui suini ibridi riproduttori di una razza, di una linea o di un incrocio, ammette:
 - a) a fini di monta naturale, qualsiasi suino ibrido riproduttore della stessa razza, della stessa linea o dello stesso incrocio, quale definito dal programma genetico;
 - b) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
 - c) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera b), a condizione che tali ovociti ed embrioni siano stati raccolti da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12;
 - d) al fine di testare i suini maschi ibridi riproduttori, lo sperma raccolto da tali suini ibridi riproduttori, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che tale sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare detti suini ibridi riproduttori entro i limiti quantitativi necessari all'ente ibridatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.
2. I suini ibridi riproduttori maschi, iscritti in un registro suini ibridi istituito da un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12, e il loro materiale germinale sono ammessi da un altro ente ibridatore che realizza un programma genetico sulla stessa razza, la stessa linea o sullo stesso incrocio nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi di quelli applicati per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri suini ibridi riproduttori.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il materiale germinale dei suini ibridi riproduttori di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
4. In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per l'uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale dei suini ibridi riproduttori presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma o un centro di stoccaggio di embrioni da parte di un gruppo di raccolta e produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.

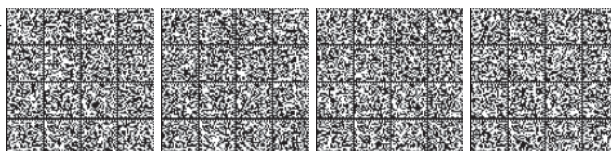
CAPO V

Prova di performance e valutazione genetica

Articolo 25

Metodi di prova della performance e di valutazione genetica

- Se un ente selezionatore, un ente ibridatore ovvero un terzo designati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), eseguono una prova di performance o la valutazione genetica di animali riproduttori, tali enti riproduttori, enti ibridatori o terzi assicurano che tale prova o tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme:
- a) di cui all'allegato III, nel caso di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina e nel caso di suini ibridi riproduttori;
 - b) di cui al programma genetico realizzato da detto ente selezionatore o, approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3), e, se del caso, dell'articolo 12, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina.



Articolo 26

Delega di poteri e competenze d'esecuzione per quanto riguarda i requisiti in materia di prova di performance e di valutazione genetica

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61, riguardo alle modifiche all'allegato III in materia di prova di performance e valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina per tenere conto:

- a) dei progressi scientifici;
- b) degli sviluppi tecnologici; o
- c) della necessità di salvaguardare preziose risorse genetiche.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina di cui al presente articolo, compresa l'interpretazione dei loro risultati. Nel far ciò, essa tiene conto dei progressi tecnici e scientifici o delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento competenti di cui all'articolo 29, paragrafo 1 o, in loro mancanza, dei principi riconosciuti dall'ICAR. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 27

Realizzazione della prova di performance e della valutazione genetica

1. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori, qualora debbano realizzare la prova di performance o la valutazione genetica in base al programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12:

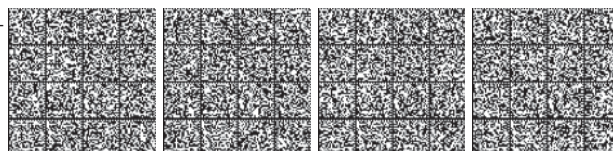
- a) realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica; o
- b) designano i terzi ai quali deve essere affidata detta prova di performance o valutazione genetica.

2. Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti possono richiedere che, ai fini della designazione di terzi come previsto al paragrafo 1, lettera b), tali terzi, se non sono enti pubblici specificamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti, debbano essere autorizzati per la realizzazione della prova di performance o della valutazione genetica degli animali riproduttori da parte di detto Stato membro o, se esso così decide, delle sue autorità competenti.

3. Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti, avvalendosi della disposizione di cui al paragrafo 2, provvedono affinché ottengano un'autorizzazione i terzi di cui a tale paragrafo ove dispongano:

- a) degli impianti e delle attrezzature necessarie a realizzare la prova di performance o la valutazione genetica;
- b) di personale adeguatamente qualificato; e
- c) della capacità di realizzare la prova di performance e la valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro o la sua autorità competente possono decidere che i terzi autorizzati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o gli enti pubblici specificamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano responsabili nei confronti di detta autorità competente del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento applicabili alla prova di performance o alla valutazione genetica che siano state demandate all'esterno.



5. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica o i terzi designati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore in conformità del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, o autorizzati da uno Stato membro o dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono obbligarsi a rispettare le regole e norme stabilite dall'ICAR o possono partecipare alle attività svolte dai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29.

I risultati di tale obbligazione o la partecipazione a tali attività possono essere presi in considerazione dalle autorità competenti all'atto del riconoscimento di tali enti selezionatori o enti ibridatori, dell'approvazione dei loro programmi genetici, dell'autorizzazione di detti terzi o dello svolgimento di controlli ufficiali su tali enti ibridatori.

6. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori rendono pubbliche le informazioni dettagliate su chi effettua la prova di performance o la valutazione genetica.

Articolo 28

Obblighi degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche

1. Qualora esegua una prova di performance o una valutazione genetica di animali riproduttori ovvero affidi a terzi tali attività conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 5, le seguenti informazioni:

- a) registrazioni di tutti i dati risultanti dalla prova di performance e dalla valutazione genetica in relazione ad animali riproduttori di aziende situate nel territorio in cui opera l'autorità competente;
- b) indicazioni sulle modalità di registrazione delle caratteristiche;
- c) informazioni sul modello di descrizione della performance utilizzato per l'analisi dei risultati della prova di performance;
- d) informazioni sui metodi statistici utilizzati per l'analisi dei risultati della prova di performance per ciascuna delle caratteristiche valutate;
- e) descrizione dei parametri genetici utilizzati per ciascuna delle caratteristiche valutate, compresi, se del caso, dettagli sulla valutazione genomica.

2. L'ente selezionatore o l'ente ibridatore o, su loro richiesta, i terzi da essi designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), pubblicano e tengono aggiornati i risultati della valutazione genetica degli animali riproduttori il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

CAPO VI

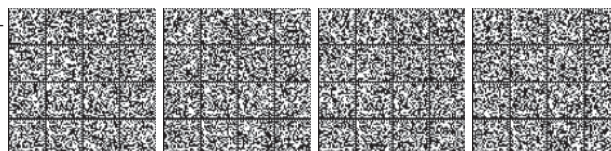
Centri di riferimento dell'Unione europea

Articolo 29

Centri di riferimento dell'Unione europea

1. Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere l'armonizzazione o il miglioramento dei metodi di prova della performance o di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura utilizzati dagli enti selezionatori o dai terzi da esse designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può adottare atti di esecuzione che designino i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione o al miglioramento di detti metodi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.



2. Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere la definizione o l'armonizzazione dei metodi utilizzati dagli enti selezionatori, dai terzi da esse designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dalle autorità competenti o da altre autorità degli Stati membri ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o della protezione della diversità genetica di tali razze, la Commissione può adottare atti di esecuzione che al fine di designare i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione o all'armonizzazione di detti metodi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

3. Le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 seguono una procedura di selezione pubblica e sono limitate nel tempo o riviste regolarmente.

4. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo:

a) soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1; e

b) sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui:

i) all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;

ii) all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo,

nella misura in cui detti compiti sono inclusi nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento stabiliti in conformità degli obiettivi e delle priorità dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 riguardo alle modifiche:

a) dei criteri di designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punto 1;

b) dei compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

Gli atti delegati di cui al presente paragrafo tengono debitamente conto:

a) delle specie di animali riproduttori di razza pura per le quali occorre armonizzare o migliorare i metodi di prova della performance e di valutazione genetica, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti nel campo della prova della performance o della valutazione genetica; o

b) delle razze a rischio di estinzione per le quali occorre stabilire metodi di conservazione della razza o di protezione della diversità genetica nell'ambito della razza in questione, o armonizzare quelli esistenti, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti in tali settori.

6. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1 o 2 sono soggetti a controlli della Commissione al fine di verificare:

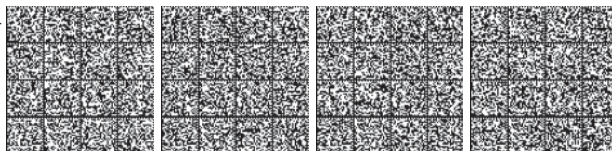
a) la loro conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 1;

b) il corretto espletamento dei compiti di cui:

i) all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;

ii) all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2.

Se dai risultati di detti controlli risulta che un centro di riferimento dell'Unione europea non soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, o non espleta a dovere i compiti di cui all'allegato IV, punto 2 o 3, la Commissione può adottare atti d'esecuzione che riducano il contributo finanziario dell'Unione concesso a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 o revochino la designazione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.



CAPO VII

Certificati zootecnici*Articolo 30***Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il relativo materiale germinale**

1. Qualora gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 12 richiedano certificati zootecnici per i loro animali riproduttori o per il relativo materiale germinale, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che attua tale programma genetico rilascia detti certificati.

2. I certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono rilasciati unicamente da:

- a) gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che attuano su tali animali riproduttori programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 12;
- b) le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), se così decidono; o
- c) gli organismi di allevamento riportati nell'elenco di cui all'articolo 34 che attuano programmi genetici su tali animali riproduttori.

3. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori garantiscono la trasmissione tempestiva dei certificati zootecnici.

4. Qualora gli animali riproduttori siano stati iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, ovvero il relativo materiale germinale sia oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o detto materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

L'ente selezionatore o l'ente ibridatore di spedizione degli animali riproduttori o del relativo materiale germinale che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati rilascia il certificato zootecnico.

5. Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero il relativo materiale germinale siano introdotti nell'Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

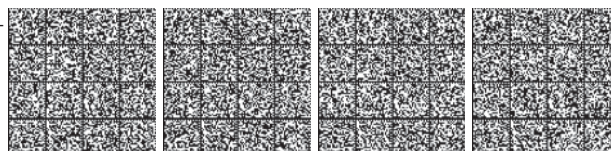
Il certificato zootecnico è rilasciato dall'organismo di allevamento figurante nell'elenco di cui all'articolo 34 che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati, ovvero dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione.

6. I certificati zootecnici di cui ai paragrafi 4 e 5:

- a) contengono le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V;
- b) sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 10.

7. l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che affida tali attività a terzi nel caso di un ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), riporta nel certificato zootecnico rilasciato per un animale riproduttore di razza pura o per il suo materiale germinale quanto segue:

- a) i risultati della prova di performance;

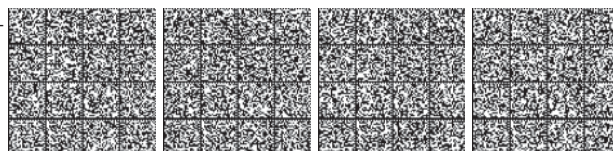


- b) i risultati aggiornati della valutazione genetica; e
- c) difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.
8. l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che affida tali attività a terzi nel caso di un ente ibridatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), indica, se il programma genetico lo richiede, nel certificato zootecnico rilasciato per un suino ibrido riproduttore o per il suo materiale germinale quanto segue:
- a) i risultati della prova di performance;
- b) i risultati aggiornati della valutazione genetica; e
- c) difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 riguarda alle modifiche del contenuto dei certificati zootecnici di cui all'allegato V, al fine di aggiornarli onde tenere conto:
- a) dei progressi scientifici;
- b) degli sviluppi tecnologici;
- c) del funzionamento del mercato interno; o
- d) della necessità di proteggere preziose risorse genetiche.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 31

Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del relativo materiale germinale

1. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore, da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni riconosciuto a fini di scambi commerciali all'interno dell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), l'autorità competente può consentire che i modelli di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), non siano utilizzati, a condizione che:
- a) nel caso di animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, o all'allegato V, parte 3, capo I, figurino in altri documenti che accompagnano tali animali riproduttori, rilasciati dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore;
- b) nel caso di materiale germinale delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina:
- i) le informazioni relative ai donatori di tale materiale germinale figurino in altri documenti o in copie del certificato zootecnico originale che accompagnano il materiale germinale in questione o siano messe a disposizione su richiesta, prima o dopo la spedizione di detto materiale, dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1;
- ii) le informazioni relative allo sperma, agli ovociti o agli embrioni figurino in altri documenti che accompagnano lo sperma, gli ovociti o gli embrioni in questione, emessi dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1.



3. In deroga all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b), e all'articolo 30, paragrafo 8, lettere a) e b), se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli altri operatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono fare riferimento, nel certificato zootecnico o nei documenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, al sito web che riporta tali risultati.

Articolo 32

Deroghe relative ai requisiti riguardanti il formato dei certificati zootecnici emessi per animali riproduttori di razza pura della specie equina

1. In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 61 riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i modelli dei documenti unici di identificazione a vita per gli equidi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

3. In deroga al paragrafo 1, quando i risultati aggiornati delle prove di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, le autorità competenti possono consentire che le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, punto 1), lettera m), non siano menzionate nel documento di cui al paragrafo 1, a condizione che l'ente selezionatore faccia riferimento a detto sito web in tale documento.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire che le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, punto 1) lettere m) e n), figurino in altri documenti emessi dall'ente selezionatore per gli animali riproduttori di razza pura iscritti in un libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore.

Articolo 33

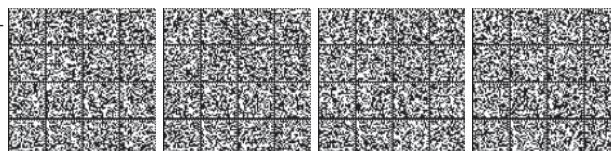
Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del relativo materiale germinale

1. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 5, il materiale germinale può essere accompagnato da un certificato zootecnico emesso, per conto dell'organismo di allevamento sulla base delle informazioni ricevute da detto organismo, da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuto a fini di ingresso nell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), i modelli di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), possono non essere utilizzati se:

- a) le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V figurano in altri documenti che accompagnano l'animale riproduttore o il relativo materiale germinale;
- b) l'organismo di allevamento che attua il programma genetico o un altro operatore di cui al paragrafo 1 forniscono un elenco esauriente di tali documenti, dichiarano che le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V figurano in quei documenti e certificano il contenuto degli stessi.

3. In deroga all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b), e all'articolo 30, paragrafo 8, lettere a) e b), se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, gli organismi di allevamento o gli altri operatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono fare riferimento, nel certificato zootecnico o negli altri documenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, al sito web che riporta tali risultati.



CAPO VIII

Ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

Articolo 34

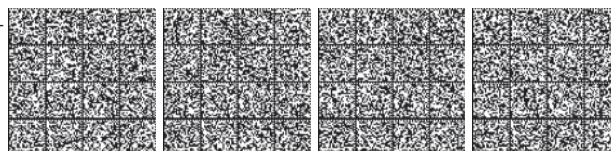
Compilazione dell'elenco degli organismi di allevamento

1. La Commissione tiene, aggiorna e pubblica un elenco degli organismi di allevamento.
2. La Commissione riporta nell'elenco di cui al paragrafo 1 unicamente l'organismo di allevamento per il quale essa ha ricevuto dal servizio ufficiale del paese terzo interessato la documentazione che dimostra che quell'organismo di allevamento soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) attua un programma genetico equivalente a quelli approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e realizzati sulla stessa razza da enti selezionatori o sulla stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio da enti ibridatori per quanto riguarda in particolare:
 - i) l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici o la loro registrazione nei registri suini ibridi;
 - ii) l'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione;
 - iii) l'utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori per l'esecuzione di prove e a fini di riproduzione;
 - iv) i metodi utilizzati per la prova di performance e la valutazione genetica;
 - b) è sorvegliato o controllato da un servizio ufficiale nel paese terzo interessato;
 - c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici dagli enti selezionatori o registrati nei registri suini ibridi dagli enti ibridatori, e i discendenti ottenuti dal relativo materiale germinale, siano iscritti o ammissibili all'iscrizione, senza discriminazione sulla base del paese d'origine, nel libro genealogico o nel registro suini ibridi istituito per la stessa razza, nel caso di animali riproduttori di razza pura, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'ente selezionatore.
3. La Commissione riporta altresì nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo un riferimento a quei paesi terzi in cui esistono misure che sono considerate equivalenti in conformità dell'articolo 35, compreso un riferimento a tutti gli organismi di allevamento di detti paesi terzi.
4. La Commissione cancella dall'elenco senza indebito ritardo gli organismi di allevamento che non soddisfano almeno uno dei requisiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 35

Equivalenza delle misure applicate alla riproduzione degli animali nei paesi terzi

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che riconoscano che le misure applicate nel paese terzo sono equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento in materia di:
 - a) riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori previsti all'articolo 4;
 - b) approvazione dei programmi genetici degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, previsti all'articolo 8;
 - c) iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi previsti agli articoli 18, 20 e 23;
 - d) ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione prevista agli articoli 21, 22 e 24;
 - e) utilizzo del materiale germinale di animali riproduttori a fini di prova e riproduzione, previsto agli articoli 21 e 24;



- f) prova di performance e valutazione genetica previste all'articolo 25;
- g) controlli ufficiali sugli operatori, previsti all'articolo 43.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati sulla base:

- a) di un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo interessato che intende far riconoscere le proprie misure come equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento;
- b) se del caso, dei risultati soddisfacenti di un controllo eseguito dalla Commissione conformemente all'articolo 57.

3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono stabilire i meccanismi di dettaglio che disciplinano l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale provenienti dal paese terzo interessato e possono comprendere:

- a) il formato e il contenuto dei certificati zootecnici che accompagnano tali animali riproduttori e il relativo materiale germinale;
- b) le prescrizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione di tali animali riproduttori o del loro materiale germinale nonché i controlli ufficiali da eseguire al momento dell'ingresso nell'Unione su tali animali riproduttori o su tale materiale germinale;
- c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi degli organismi di allevamento situati nel paese terzo interessato dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale.

4. La Commissione, senza indebito indugio, adotta atti di esecuzione che abrogano gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se non è più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure stabilita al momento dell'adozione di tali atti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

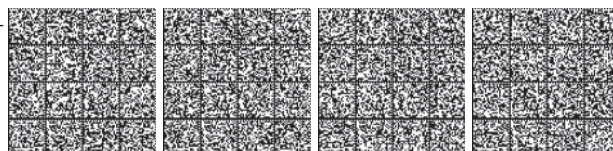
Articolo 36

Iscrizione nei libri genealogici o registrazione nei registri suini ibridi di animali riproduttori e dei discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione

1. Su richiesta di un allevatore, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore iscrive nella sezione principale del proprio libro genealogico o registra nel registro suini ibridi gli animali riproduttori importati nell'Unione e i discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione, a condizione che:

- a) tali animali riproduttori o i donatori di tale materiale germinale siano iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento nel paese terzo di spedizione;
- b) tale materiale germinale soddisfi le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 1 o 2, se prescritto dal programma genetico attuato dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore in questione;
- c) tale animale riproduttore presenti le caratteristiche della razza o, nel caso di un suino ibrido riproduttore, le caratteristiche della razza, della linea o dell'incrocio stabilite nel programma genetico attuato dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore in questione;
- d) l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.

2. Gli Stati membri o le autorità competenti non vietano, limitano od ostacolano per motivi zootecnici o genealogici l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori o del relativo materiale germinale, né il successivo utilizzo di tali animali o del relativo materiale germinale, se detti animali riproduttori o i donatori di detto materiale germinale sono iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento figurante nell'elenco degli organismi di allevamento istituito conformemente all'articolo 34.



Articolo 37

Controlli per l'attribuzione delle aliquote dei dazi convenzionali ad animali riproduttori di razza pura che sono importati nell'Unione

1. Qualora l'operatore responsabile di una partita di animali riproduttori di razza pura richieda l'applicazione delle aliquote dei dazi convenzionali per animali riproduttori di razza pura di cui nel regolamento (CEE) n. 2658/87 agli animali di tale partita:
 - a) tali animali sono accompagnati da:
 - i) un certificato zootecnico quale previsto all'articolo 30, paragrafo 5, o all'articolo 32;
 - ii) un documento indicante che essi devono essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore;
 - b) tale partita è oggetto di controlli ai posti di ispezione frontaliere, comprendenti i controlli documentali, dell'identità e fisici di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE.
2. L'obiettivo dei controlli previsti al paragrafo 1, lettera b), consiste nel verificare che:
 - a) la partita sia accompagnata dai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - b) il contenuto e l'etichettatura della partita corrispondano alle informazioni fornite nei documenti di cui al paragrafo 1, lettera a).

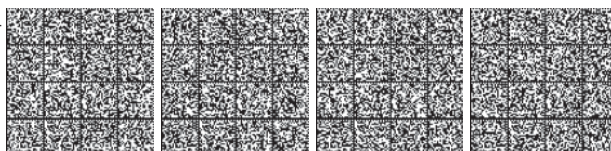
CAPO IX

Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura

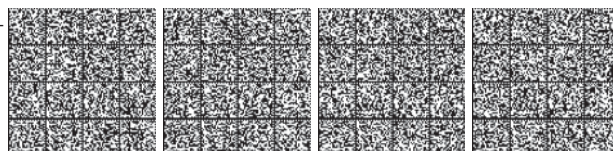
Articolo 38

Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura

1. Qualora in uno Stato membro o in un territorio in cui opera un'autorità competente non vi sia un'organizzazione di allevamento, un'associazione di allevatori o un ente pubblico che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura appartenenti a una razza delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina, detta autorità competente può decidere di attuare un programma genetico per quella razza a condizione che:
 - a) sia necessario conservare tale razza o introdurla nello Stato membro o nel territorio in cui l'autorità competente opera; oppure
 - b) tale razza sia a rischio di estinzione.
2. L'autorità competente che attua un programma genetico conformemente al presente articolo adotta le misure necessarie per garantire che ciò non abbia un effetto negativo sulla possibilità:
 - a) per le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori o gli enti pubblici, di essere riconosciuti come ente selezionatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3);
 - b) per le ente selezionatore, di vedere approvati i loro programmi genetici conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
3. Qualora attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, l'autorità competente:
 - a) dispone di personale sufficiente e qualificato, e di strutture e attrezzature adeguate per attuare efficacemente il programma genetico;
 - b) è in grado di eseguire i controlli necessari per la tenuta delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura che sono oggetto del programma genetico;



- c) dispone di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori di razza pura e di un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico coperto dal programma genetico;
 - d) è in grado di produrre, ovvero ha prodotto per loro, ed è in grado di utilizzare i dati raccolti sugli animali riproduttori di razza pura necessari per l'attuazione del programma genetico;
 - e) ha adottato un regolamento interno:
 - i) per la composizione delle controversie con gli allevatori che partecipano al programma genetico;
 - ii) per garantire la parità di trattamento degli allevatori che partecipano al programma genetico;
 - iii) per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano al programma genetico.
4. Il programma genetico di cui al paragrafo 1 contiene:
- a) informazioni sul suo scopo, che deve essere la preservazione della razza, il miglioramento della razza, la creazione di una nuova razza o la ricostruzione di una razza, ovvero una combinazione degli stessi;
 - b) il nome della razza coperta dal programma genetico, al fine di evitare confusioni con animali riproduttori di razza pura simili ma appartenenti ad altre razze iscritti in altri libri genealogici esistenti;
 - c) le caratteristiche dettagliate della razza interessata dal programma genetico, compresa un'indicazione delle caratteristiche essenziali;
 - d) informazioni sul territorio geografico in cui il programma è attuato;
 - e) informazioni sul sistema di identificazione degli animali riproduttori di razza pura, che garantiscono che gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in un libro genealogico solo una volta identificati individualmente e conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alle specie interessate;
 - f) informazioni sul sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici;
 - g) gli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, compresa un'indicazione dei principali obiettivi di tale programma genetico e, se del caso, i criteri di valutazione dettagliati, relativamente a tali obiettivi, concernenti la selezione degli animali riproduttori di razza pura;
 - h) qualora il programma genetico prescriva una prova di performance o una valutazione genetica:
 - i) informazioni sui sistemi utilizzati per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance;
 - ii) informazioni sul sistema relativo alla valutazione genetica e, se del caso, la valutazione genomica degli animali riproduttori di razza pura;
 - i) qualora siano istituite sezioni supplementari quali previste all'articolo 17, o qualora la sezione principale sia suddivisa in classi quali previste all'articolo 16, le regole per la suddivisione del libro genealogico e i criteri o le procedure applicati per la registrazione degli animali in dette sezioni o la loro iscrizione in dette classi;
 - j) qualora, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, il programma genetico vieti o limiti l'utilizzo di una o più tecniche di riproduzione o l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le informazioni relative a tale divieto o limitazione;
 - k) qualora l'autorità competente affidi a terzi attività tecniche specifiche connesse alla gestione del suo programma genetico, le informazioni su tali attività e il nome e i recapiti dei terzi designati.
5. Qualora l'autorità competente attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura della specie equina, i requisiti di cui all'allegato I, parte 3, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4, lettere a) e c), si applicano in aggiunta a quelli stabiliti ai paragrafi 3 e 4.



6. Qualora attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, l'autorità competente informa con trasparenza e tempestività gli allevatori che partecipano al programma genetico di eventuali modifiche.
7. Qualora l'autorità competente attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 3, da 13 a 22, 25, 27, l'articolo 28, paragrafo 2, gli articoli 30, 31, 32, e l'articolo 36, paragrafo 1.

CAPO X

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali, assistenza amministrativa, cooperazione e controllo dell'applicazione della legislazione da parte degli Stati membri

Articolo 39

Designazione delle autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui conferiscono la responsabilità di effettuare controlli ufficiali atti a verificare la conformità degli operatori alle disposizioni previste dal presente regolamento, e di svolgere altre attività ufficiali atte a garantire l'applicazione di dette disposizioni.
2. Ciascuno Stato membro:
- a) redige e tiene aggiornato un elenco delle autorità competenti che ha designato conformemente al paragrafo 1, che comprende i relativi recapiti;
 - b) specifica nell'elenco di cui alla lettera a) i recapiti a cui devono essere inviate:
 - i) le notifiche di cui all'articolo 12; oppure
 - ii) le informazioni, le richieste o le notifiche di cui agli articoli 48 e 49;
 - c) mette l'elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico su un sito web e comunica detto sito alla Commissione.
3. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei siti web di cui al paragrafo 2, lettera c), e mette detto elenco a disposizione del pubblico.

Articolo 40

Osservanza da parte delle autorità competenti che attuano programmi genetici

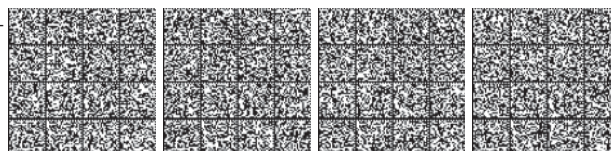
In deroga al presente capo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le autorità competenti attuino i programmi genetici in conformità dell'articolo 38 e rispettino le disposizioni di tale articolo.

Articolo 41

Obblighi generali delle autorità competenti

Le autorità competenti:

- a) dispongono di procedure o modalità atte a garantire e a verificare l'efficacia, l'adeguatezza, l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essere svolte o di entrambe;
- b) dispongono di procedure o modalità atte a garantire che il loro personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali non sia soggetto a conflitti di interesse rispetto agli operatori sui cui esegue tali controlli ufficiali e le altre attività ufficiali o di entrambe;



- c) dispongono, o possono avere accesso, a sufficiente personale con qualifiche, formazione ed esperienza adeguate, di modo che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possano essere eseguiti in modo efficiente ed effettivo;
- d) dispongono di strutture e attrezzature appropriate e debitamente mantenute in efficienza per garantire che il loro personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed effettivo;
- e) dispongono delle competenze giuridiche per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché per agire come previsto dal presente regolamento;
- f) dispongono delle procedure giuridiche atte a garantire che il loro personale abbia accesso ai locali, ai documenti e ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni tenuti dagli operatori, così da poter svolgere correttamente i propri compiti.

Articolo 42

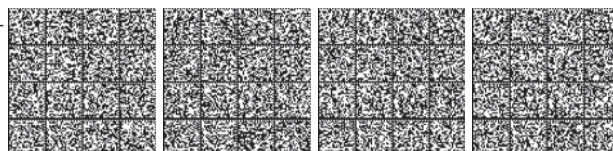
Obblighi di riservatezza delle autorità competenti

1. Fatte salve le situazioni in cui la diffusione è richiesta dal diritto dell'Unione o dalla normativa nazionale, le autorità competenti chiedono ai membri del proprio personale di obbligarsi a non rivelare a terzi le informazioni acquisite durante l'espletamento dei loro compiti nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, che per loro natura sono coperte da riservatezza professionale, a meno che non vi sia un interesse pubblico prioritario alla loro divulgazione.
2. Le informazioni coperte da riservatezza professionale menzionate al paragrafo 1 includono le informazioni la cui divulgazione comprometterebbe:
 - a) lo scopo dei controlli ufficiali o delle indagini;
 - b) la tutela degli interessi commerciali di un operatore o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica;
 - c) la tutela dei procedimenti giudiziari e dei pareri legali.

Articolo 43

Norme in materia di controlli ufficiali

1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sugli operatori con frequenza adeguata, tenendo conto:
 - a) del rischio di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
 - b) dei precedenti degli operatori per quanto riguarda i risultati dei controlli ufficiali cui sono stati sottoposti e la loro conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
 - c) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli interni effettuati dagli operatori o da terzi, su loro richiesta, al fine di verificare la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
 - d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono effettuati secondo procedure documentate contenenti istruzioni per il personale addetto alla loro esecuzione.
3. I controlli ufficiali sono effettuati previa notifica all'operatore, a meno che non sussistano motivi per procedere ai controlli ufficiali senza preavviso.
4. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo tale da ridurre al minimo gli oneri per gli operatori, senza che ciò si ripercuota negativamente sulla qualità dei controlli medesimi.



5. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali secondo le stesse modalità a prescindere dal fatto che gli animali riproduttori o loro materiale germinale:

- a) provengano dallo Stato membro in cui sono effettuati i controlli ufficiali o da un altro Stato membro o
- b) siano in entrata nell'Unione.

Articolo 44

Trasparenza dei controlli ufficiali

L'autorità competente effettua i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e rende pubbliche le informazioni pertinenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Articolo 45

Documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali

1. Le autorità competenti redigono una documentazione scritta su ciascuno dei controlli ufficiali che esse svolgono.

Tale documentazione scritta contiene:

- a) una descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale;
- b) i metodi di controllo applicati;
- c) i risultati del controllo ufficiale;
- d) se del caso, l'indicazione delle misure che le autorità competenti impongono agli operatori di adottare a seguito dei risultati del controllo ufficiale.

2. Salvo se diversamente richiesto ai fini di indagini giudiziarie o della tutela di procedimenti giudiziari, le autorità competenti rilasciano agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale una copia della documentazione scritta di cui al paragrafo 1.

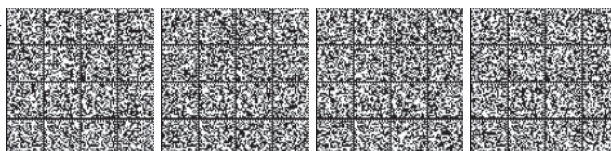
Articolo 46

Obblighi degli operatori soggetti a controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali

1. Nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, ove richiesto dalle autorità competenti, danno al personale di queste ultime il necessario accesso:

- a) alle proprie attrezzature, ai propri locali e ad altri siti posti sotto il loro controllo;
- b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- c) ai propri animali riproduttori e al materiale germinale degli stessi posto sotto il loro controllo;
- d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti nell'adempimento dei suoi compiti e cooperano con esso.



Articolo 47

Provvedimenti in caso di accertata non conformità

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:

- a) adottano ogni provvedimento necessario per determinare l'origine e l'entità di tale non conformità e per stabilire le responsabilità degli operatori interessati;
- b) adottano le misure opportune per assicurare che gli operatori interessati pongano rimedio ai casi di non conformità e ne impediscano il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura della non conformità e dei precedenti quanto a conformità degli operatori interessati.

In particolare le autorità competenti, a seconda dei casi:

- a) dispongono che l'ente selezionatore rinvi l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici o che l'ente ibridatore rinvi la registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi;
- b) dispongono che gli animali riproduttori o il loro materiale germinale non siano utilizzati per la riproduzione in conformità del presente regolamento;
- c) sospendono l'emissione dei certificati zootecnici da parte dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore;
- d) sospendono o revocano l'approvazione di un programma genetico realizzato da un ente selezionatore o da un ente ibridatore se, nell'ambito delle loro attività, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non rispettano, in maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti del programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
- e) revocano il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore concesso conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 se tale ente selezionatore o tale ente ibridatore non rispetta in maniera ripetuta, continua o generale i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
- f) adottano qualsiasi altra misura da esse ritenuta opportuna per garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.

2. Le autorità competenti trasmettono agli operatori interessati o ai loro rappresentanti:

- a) una notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o la misura da adottare conformemente al paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;
- b) informazioni sui loro diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

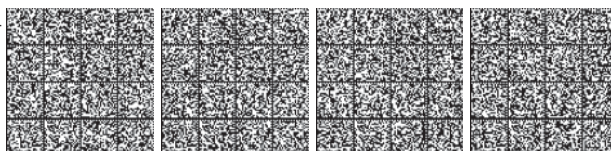
3. Le autorità competenti seguono l'evoluzione della situazione e modificano, sospendono o cessano le misure da esse adottate conformemente al presente articolo in base alla gravità della non conformità e alla chiara indicazione del ripristino della conformità.

4. Gli Stati membri possono disporre che le spese sostenute in applicazione del presente articolo da parte delle autorità competenti interessate siano interamente o parzialmente a carico degli operatori responsabili.

Articolo 48

Cooperazione e assistenza amministrativa

1. Qualora una non conformità si manifesti, si diffonda o produca effetti in più di uno Stato membro, le autorità competenti di detti Stati membri cooperano tra loro e si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per garantire la corretta applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento.

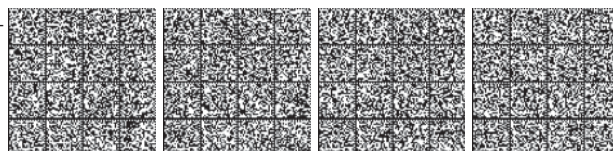


2. La cooperazione e l'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1 possono comprendere quanto segue:
- a) la domanda motivata di un'autorità competente di uno Stato membro («autorità competente richiedente») volta a ottenere dall'autorità competente di un altro Stato membro («autorità competente destinataria della domanda») le informazioni necessarie per poter eseguire i controlli ufficiali o per dare loro seguito;
 - b) se la non conformità è suscettibile di avere ripercussioni in altri Stati membri, la notifica alle autorità competenti di detti altri Stati membri da parte dell'autorità competente a conoscenza della non conformità;
 - c) la fornitura senza indebiti ritardi all'autorità competente richiedente, a cura dell'autorità competente destinataria della domanda, delle informazioni e dei documenti necessari, una volta che le informazioni e i documenti pertinenti siano disponibili;
 - d) l'effettuazione di indagini o controlli ufficiali da parte dell'autorità competente destinataria della domanda necessari per:
 - i) fornire all'autorità competente richiedente tutte le informazioni e i documenti necessari, tra cui informazioni circa i risultati delle indagini o dei controlli ufficiali di cui sopra e, se del caso, comunicare le misure adottate;
 - ii) verificare, se del caso in loco, il rispetto, nel territorio di sua competenza, delle norme stabilite dal presente regolamento;
 - e) previo accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione di un'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
3. Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali riproduttori o su loro materiale germinale originari di un altro Stato membro evidenzino ripetuti casi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro che ha eseguito i controlli ufficiali ne informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
4. Il presente articolo si applicano fatte salve le norme nazionali:
- a) applicabili alla divulgazione di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o sono ad essi collegati;
 - b) destinate a tutelare gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica.
5. Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi del presente articolo avvengono per iscritto, su carta o in formato elettronico.

Articolo 49

Comunicazioni della Commissione e degli Stati membri sulla base delle informazioni fornite da paesi terzi

1. Se le autorità competenti ricevono da un paese terzo informazioni indicanti una non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, esse comunicano senza indugio tali informazioni:
- a) alle autorità competenti degli altri Stati membri notoriamente interessati da detta non conformità;
 - b) alla Commissione, se le informazioni sono, o possono essere, rilevanti a livello dell'Unione.
2. Le informazioni ottenute grazie alle indagini o ai controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:
- a) le autorità competenti che hanno fornito le informazioni siano d'accordo;
 - b) siano rispettate le pertinenti norme dell'Unione e le norme nazionali applicabili alla comunicazione di dati a carattere personale a paesi terzi.



*Articolo 50***Assistenza coordinata e follow-up della Commissione**

1. La Commissione coordina senza indugio le misure e le azioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente capo nei seguenti casi:
 - a) dalle informazioni di cui dispone la Commissione risultano attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento e che riguardano più Stati membri;
 - b) le autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni appropriate per rimediare alla non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può:
 - a) chiedere che le autorità competenti degli Stati membri interessati dalle attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento le riferiscano in merito alle misure da esse adottate;
 - b) in collaborazione con gli Stati membri interessati dalle attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo della Commissione in loco;
 - c) chiedere che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i loro controlli ufficiali e le presentino una relazione in merito alle misure da esse adottate;
 - d) presentare le informazioni relative a tali situazioni al comitato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, corredate di una proposta di misure volte a porre rimedio ai casi di non conformità di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo;
 - e) adottare ogni altra misura appropriata.

*Articolo 51***Principio generale del finanziamento dei controlli ufficiali**

Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate affinché le autorità competenti abbiano il personale e le altre risorse necessarie per effettuare i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

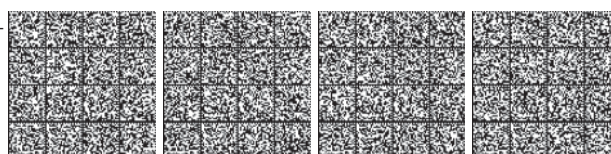
*Articolo 52***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° novembre 2018 e provvedono a notificare immediatamente alla stessa ogni successiva modifica.

*CAPO XI***Controlli da parte della Commissione***Sezione 1***Controlli della Commissione negli Stati membri***Articolo 53***Controlli della Commissione negli Stati membri**

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli esperti della Commissione possono effettuare controlli negli Stati membri al fine di, a seconda dei casi:
 - a) verificare il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento;



- b) verificare le prassi di attuazione e il funzionamento dei sistemi ufficiali di controllo e delle autorità competenti che li gestiscono;
- c) indagare e raccogliere informazioni:
 - i) su problemi importanti o ricorrenti riguardanti l'applicazione o la verifica dell'attuazione delle norme stabilite dal presente regolamento;
 - ii) su problemi emergenti o su nuovi sviluppi in relazione a particolari pratiche degli operatori.
- 2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.
- 3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere verifiche in loco effettuate insieme alle autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali.
- 4. Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione. Gli esperti degli Stati membri che accompagnano gli esperti della Commissione hanno gli stessi diritti di accesso di questi ultimi.

Articolo 54

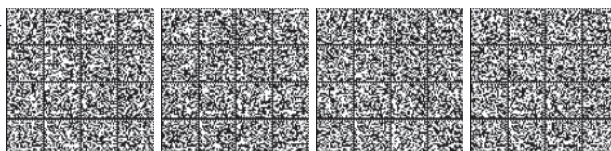
Relazioni della Commissione sui controlli effettuati dai suoi esperti negli Stati membri

- 1. La Commissione:
 - a) elabora un progetto di relazione sulle risultanze emerse contenente raccomandazioni volte a rimediare alle carenze individuate dai suoi esperti durante i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
 - b) invia allo Stato membro in cui sono stati effettuati detti controlli una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) affinché lo Stato membro presenti le sue osservazioni;
 - c) tiene conto delle osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) del presente paragrafo in sede di elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, effettuati dai suoi esperti nello Stato membro in questione;
 - d) rende disponibili al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b).
- 2. Se del caso, nelle sue relazioni finali di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, la Commissione può raccomandare che gli Stati membri adottino misure correttive o preventive per rimediare alle carenze specifiche o di sistema individuate durante i controlli da essa effettuati conformemente all'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 55

Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione

- 1. Gli Stati membri:
 - a) su richiesta degli esperti della Commissione prestano l'assistenza tecnica necessaria e forniscono la documentazione disponibile nonché ogni altro sostegno tecnico al fine di consentire a tali esperti di svolgere in modo efficiente ed effettivo i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
 - b) prestano l'assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali, ivi incluse le relative parti e altri siti, alle attrezzature e alle informazioni, compresi i sistemi informatizzati di gestione delle informazioni, nonché, se del caso, agli animali riproduttori e al loro materiale germinale, secondo quanto necessario per effettuare i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
- 2. Gli Stati membri adottano adeguate misure di follow-up alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione finale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), al fine di garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.



Articolo 56

Grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro

1. Se la Commissione dispone di prove dell'esistenza di una grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro e se tale perturbazione può comportare una diffusa violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, essa adotta atti di esecuzione che stabiliscono una o più delle seguenti misure:

- a) condizioni particolari per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del materiale germinale dei medesimi interessati dalla perturbazione del sistema di controllo ufficiale, ovvero divieto di tali scambi;
- b) ogni altra misura temporanea appropriata.

Tali atti di esecuzione cessano di applicarsi non appena sia stata eliminata tale perturbazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo se la Commissione ha richiesto allo Stato membro interessato di porre rimedio alla situazione entro un termine adeguato e lo Stato membro non vi ha posto rimedio.

3. La Commissione segue l'evoluzione della situazione menzionata al paragrafo 1 e, a seconda dell'evoluzione di detta situazione, adotta atti d'esecuzione che modificano o abrogano le misure adottate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Sezione 2

Controlli della Commissione in paesi terzi

Articolo 57

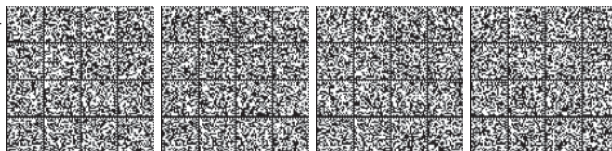
Controlli della Commissione in paesi terzi

1. Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in un paese terzo al fine di, a seconda dei casi:

- a) verificare che la legislazione e i sistemi del paese terzo sono conformi o equivalenti ai requisiti fissati nel presente regolamento;
- b) verificare la capacità del sistema di controlli in vigore nel paese terzo di garantire che le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione rispettino i requisiti pertinenti del capo VIII del presente regolamento;
- c) raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti relativi agli animali riproduttori e al loro materiale germinale che entrano nell'Unione in provenienza da tale paese terzo.

2. I controlli della Commissione di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:

- a) della legislazione zootecnica e genealogica del paese terzo in materia di animali riproduttori e loro materiale germinale;
- b) dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui esse dispongono e della loro indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell'autorità di cui godono per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione applicabile;
- c) della formazione del personale responsabile nel paese terzo dell'esecuzione dei controlli o della supervisione sugli organismi di allevamento;
- d) delle risorse di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo;
- e) dell'esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati sulle priorità;



- f) dell'entità e del funzionamento dei controlli eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale provenienti da altri paesi terzi;
- g) delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti fissati nelle norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 58

Frequenza e organizzazione dei controlli della Commissione nei paesi terzi

1. La frequenza dei controlli in un paese terzo previsti all'articolo 57, paragrafo 1, è determinata in base:
 - a) ai principi e agli obiettivi delle norme stabilite dal presente regolamento;
 - b) al volume e alla natura degli animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo interessato;
 - c) ai risultati dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1, già eseguiti;
 - d) ai risultati dei controlli ufficiali sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo nonché in base ai risultati di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri;
 - e) a qualsiasi altra informazione che la Commissione ritenga opportuna.
2. Al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, chiedere al paese terzo interessato di fornire:
 - a) le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, ovvero di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a);
 - b) se opportuno e necessario, la documentazione scritta relativa ai controlli eseguiti dalle autorità competenti di detto paese terzo.
3. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1.

Articolo 59

Relazioni della Commissione sui controlli dei suoi esperti in paesi terzi

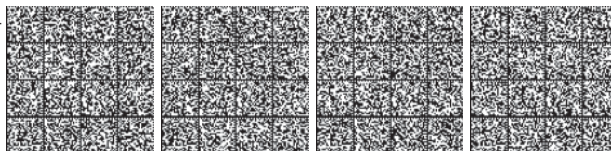
La Commissione elabora una relazione sulle conclusioni di ciascuno dei controlli effettuati in conformità degli articoli 57 e 58.

Se del caso, le relazioni contengono raccomandazioni. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

Articolo 60

Istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

1. In presenza di elementi indicanti che in un paese terzo sono in atto casi gravi e diffusi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta atti d'esecuzione contenenti una o più delle seguenti misure:
 - a) divieto di ingresso nell'Unione, in quanto animali riproduttori o loro materiale germinale, di animali o dei loro sperma, ovociti ed embrioni originari di detto paese terzo;



- b) divieto di iscrizione nei libri genealogici gestiti dagli enti selezionatori, ovvero del divieto di registrazione nei registri anagrafici della razza gestiti dagli enti ibridatori degli animali riproduttori e dei discendenti ottenuti dal materiale germinale di tali animali originari del paese terzo interessato;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

In aggiunta a, o in sostituzione di tali atti di esecuzione, la Commissione può adottare una o più delle seguenti misure:

- a) stralcio di detto paese terzo o degli organismi di allevamento di detto paese terzo dall'elenco di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

- b) adozione di ogni altra misura appropriata.

2. Gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale facendo riferimento ai loro codici nella nomenclatura combinata.

3. Nell'adottare gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto:

- a) delle informazioni raccolte in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2;

- b) di eventuali altre informazioni presentate dal paese terzo interessato dalla non conformità di cui al paragrafo 1;

- c) se necessario, dei risultati dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1.

4. La Commissione monitora i casi di non conformità di cui al paragrafo 1 e, a seconda di come si evolve la situazione, modifica o abroga le misure adottate, utilizzando la stessa procedura utilizzata per la loro adozione.

CAPO XII

Delega ed esecuzione

Articolo 61

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

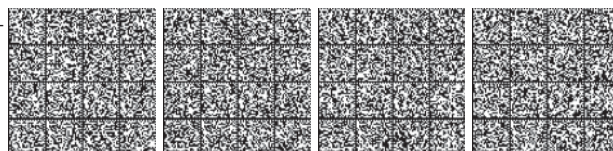
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 9, e all'articolo 32, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni dal 19 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 9, e all'articolo 32, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 9, e dell'articolo 32, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



*Articolo 62***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

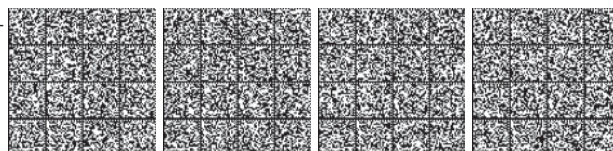
*Articolo 63***Misure transitorie connesse alla data di adozione di taluni atti di esecuzione**

La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 10, entro il 1º maggio 2017. Conformemente all'articolo 69, tali atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 1º novembre 2018.

*CAPO XIII***Disposizioni finali***Articolo 64***Abrogazioni e misure transitorie**

1. Le direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE e la decisione 96/463/CE sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive e alla decisione abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII del presente regolamento.
3. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE continua ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.
4. Le organizzazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, le imprese private e le altre organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 sono considerate riconosciute in conformità del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti esse sono soggette alle norme stabilite dal presente regolamento.
5. I programmi genetici realizzati dagli operatori di cui al paragrafo 4 sono considerati approvati in conformità del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti essi sono soggetti alle norme stabilite dal presente regolamento.
6. Gli operatori di cui al paragrafo 4 che già realizzano programmi genetici in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto l'approvazione o il riconoscimento a norma degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente che ha approvato o riconosciuto tali attività.

L'autorità competente di cui al primo comma informa l'autorità competente dell'altro Stato membro in merito alla realizzazione di tali attività.



7. Se, prima del 19 luglio 2016, un operatore di cui al paragrafo 4 tiene, in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1, un libro genealogico comprendente una sezione specifica in cui vengono iscritti gli animali di razza pura di una razza della specie suina originaria di un altro Stato membro o di un paese terzo che presentano caratteristiche specifiche che li differenziano dalla popolazione di tale razza rientrante nel programma genetico realizzato dall'operatore stesso, quest'ultimo può continuare a tenere detta sezione specifica.

Articolo 65

Modifiche al regolamento (UE) n. 652/2014

L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea»;

2) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 e ai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per i costi da essi sostenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

(*) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;

3) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori o dei centri da questi svolte in qualità di laboratori o centri di riferimento dell'Unione europea».

Articolo 66

Modifiche alla direttiva 89/608/CEE

La direttiva 89/608/CEE è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

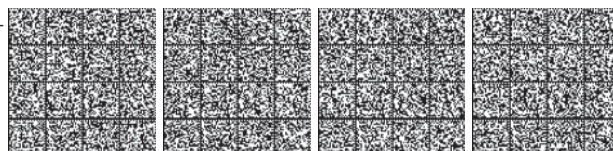
«Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti incaricate negli Stati membri del controllo della legislazione veterinaria collaborano con quelle degli altri Stati membri e con i servizi pertinenti della Commissione allo scopo di assicurare il rispetto di tale legislazione.»;

3) all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

4) all'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma, è sostituito dal seguente:

«— trasmette alla prima ogni informazione, attestato, documento o copia conforme in suo possesso o che si procuri conformemente al paragrafo 2, che le consenta di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione veterinaria.»;



- 5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica alla prima o le fa notificare, nel rispetto delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni prese dalle autorità competenti che riguardino l'applicazione della legislazione veterinaria.»;

- 6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima, in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni pertinenti di cui essa dispone o che si procuri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 in merito ad operazioni effettivamente constatate che sembrano all'autorità richiedente contrarie alla legislazione veterinaria.»;

- 7) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della legislazione veterinaria, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

- a) esercitano o fanno esercitare, per quanto possibile, la sorveglianza di cui all'articolo 6;
- b) comunicano quanto prima alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria, in particolare i mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.»;

- 8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1 Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

- a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:
 - alle merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria;
 - ai metodi ed ai procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati, per violare detta legislazione;
- b) ogni informazione concernente insufficienze o lacune di detta legislazione che l'applicazione di queste ha permesso di rilevare o supporre.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria.»;

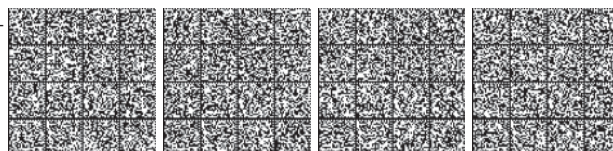
- 9) l'articolo 10 è così modificato:

- a) nel paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione veterinaria o zootecnica siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano dell'Unione, segnatamente:»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica.»;



10) all'articolo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La Commissione e gli Stati membri riuniti in seno al comitato veterinario permanente»;

11) all'articolo 15, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della legislazione veterinaria o nel caso di prevenzione e ricerca di irregolarità a danno dei fondi dell'Unione.».

Articolo 67

Modifiche alla direttiva 90/425/CEE

La direttiva 90/425/CEE è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno»;

2) all'articolo 1 il secondo comma è soppresso;

3) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 2 è soppresso;

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza»;

4) all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma della lettera d) è sostituito dal seguente:

«Tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare gli animali e i prodotti fino al destinatario.»;

5) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

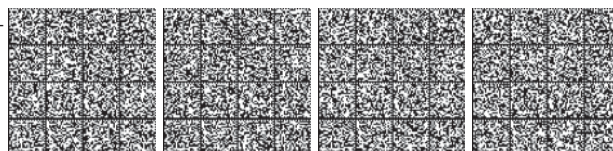
«a) i detentori di animali e di prodotti di cui all'articolo 1 osservino le condizioni sanitarie e zootecniche nazionali o dell'Unione previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa dell'Unione e in particolare quando si constati che i certificati, documenti o marchi di identificazione stabiliti non corrispondono allo stato effettivo degli animali o a quello della loro azienda di origine, ovvero alle caratteristiche effettive dei prodotti.»;

6) l'articolo 19 è soppresso;

7) nell'allegato A, il capitolo II è soppresso.



*Articolo 68***Recepimento**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 66 e 67 entro il 1º novembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dal presente regolamento si intendono fatti a quest'ultimo. Le modalità del riferimento, nonché di come tale indicazione debba essere formulata, sono stabilite dagli Stati membri.

*Articolo 69***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2018.

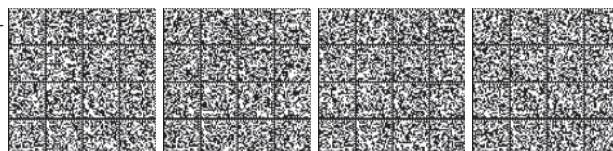
L'articolo 65 si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS



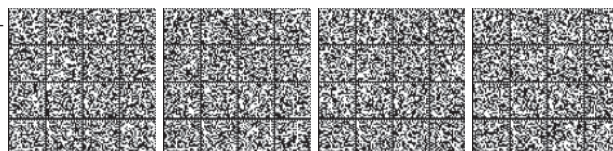
ALLEGATO I

RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI SELEZIONATORI E DEGLI ENTI IBRIDATORI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI DI CUI AL CAPO II

PARTE I

Condizioni per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

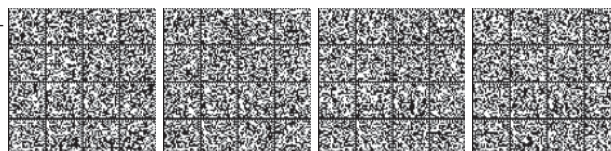
- A. Le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevatori, le imprese private operanti in sistemi di produzione chiusi e gli organismi pubblici:
1. devono disporre di una personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda di riconoscimento;
 2. devono disporre di un personale qualificato quantitativamente sufficiente e di strutture e attrezzature adeguate per attuare efficacemente i programmi genetici per i quali intendono presentare domanda di approvazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
 3. devono essere in grado di eseguire i controlli necessari alla tenuta delle genealogie degli animali riproduttori che saranno oggetto di tali programmi genetici;
 4. devono disporre, per ciascun programma genetico, di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori nei territori geografici che saranno interessati da tali programmi genetici;
 5. devono essere in grado di produrre o hanno prodotto e devono essere in grado di utilizzare i dati raccolti sugli animali riproduttori necessari per l'attuazione di tali programmi genetici.
- B. Oltre alle condizioni di cui al punto A:
1. le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevatori e gli organismi pubblici:
 - a) devono disporre di un numero sufficiente di allevatori che partecipano a ciascun programma genetico;
 - b) devono aver adottato un regolamento interno:
 - i) per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici;
 - ii) per garantire la parità di trattamento degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici;
 - iii) per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici e dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore;
 - iv) per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori membri qualora sia prevista la loro adesione;
 2. nulla nel regolamento interno di cui al paragrafo 1, lettera b) preclude agli allevatori che partecipano ai programmi genetici di:
 - a) esercitare la propria libera scelta per quanto riguarda la selezione e la riproduzione dei loro animali riproduttori;
 - b) iscrivere nei libri genealogici o registrare nei registri suini ibridi i discendenti ottenuti da tali animali riproduttori conformemente alle disposizioni del capo IV del presente regolamento;
 - c) essere proprietari dei loro animali riproduttori.



PARTE 2

Condizioni per l'approvazione dei programmi genetici attuati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12

1. Il programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, contiene:
 - a) informazioni sul suo scopo, che consiste nella conservazione della razza, nel miglioramento della razza, linea o dell'incrocio, nella creazione di una nuova razza, linea o di un nuovo incrocio, nella ricostituzione di una razza, ovvero nella combinazione di uno o più di tali scopi;
 - b) nome della razza, nel caso di animali riproduttori di razza pura, o della razza, della linea o dell'incrocio, nel caso dei suini ibridi riproduttori, contemplati dal programma genetico al fine di evitare confusioni con animali riproduttori simili appartenenti ad altre razze, linee o incroci iscritti o registrati in altri libri o registri suini ibridi;
 - c) nel caso degli animali riproduttori di razza pura, caratteristiche dettagliate della razza contemplate nel programma, compresa l'indicazione dei loro tratti essenziali, programma genetico;
 - d) nel caso dei suini ibridi riproduttori, le caratteristiche dettagliate della razza, della linea o dell'incrocio contemplate dal programma genetico.
 - e) informazioni sul territorio geografico in cui il programma è attuato o in quello destinato alla sua attuazione;
 - f) informazioni relative al sistema di identificazione degli animali riproduttori che deve garantire che questi sono iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi una volta identificati individualmente e conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alle specie interessate;
 - g) informazioni relative al sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici o dei suini ibridi riproduttori iscritti nei registri suini ibridi;
 - h) obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, compresa l'indicazione dei principali obiettivi di tale programma genetico e, se del caso, i criteri di valutazione dettagliati in relazione a tali obiettivi ai fini della selezione degli animali riproduttori;
 - i) nel caso della costituzione di una nuova razza o nel caso della ricostituzione di una razza di cui all'articolo 19, informazioni sulle circostanze particolareggiate che giustificano la costituzione della nuova razza o la ricostituzione della razza in questione;
 - j) qualora il programma genetico prescriva una prova di performance o una valutazione genetica:
 - i) informazioni sui sistemi utilizzati per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance;
 - ii) informazioni sui sistemi relativi alla valutazione genetica e, se del caso, alla valutazione genomica degli animali riproduttori;
 - k) qualora siano istituite sezioni supplementari o qualora la sezione principale sia suddivisa in classi, le regole per la suddivisione del libro genealogico e i criteri o procedure applicati per la registrazione degli animali in dette sezioni o la loro iscrizione in dette classi;
 - l) qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore affidi a terzi attività tecniche specifiche connesse alla gestione del suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 4, informazioni su tali attività nonché il nome e i recapiti dei terzi designati;
 - m) qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore intenda avvalersi della deroga prevista all'articolo 31, paragrafo 1, informazioni sul centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma o sul gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia i certificati zootecnici e informazioni sulle modalità di rilascio di detti certificati;
 - n) qualora l'ente ibridatore decida di fornire informazioni relative ai risultati della prova di performance o della valutazione genetica, ai difetti genetici e alle peculiarità genetiche sui certificati zootecnici rilasciati per i suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale di cui all'articolo 30, paragrafo 8, informazioni su tale decisione.



2. Il programma genetico interessa una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico in cui è attuato o in quello destinato alla sua attuazione.

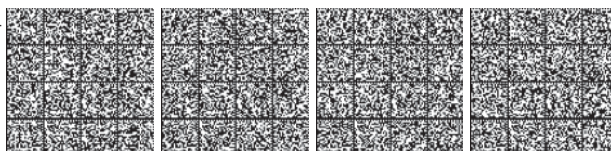
PARTE 3

Requisiti aggiuntivi per gli enti selezionatori e gli enti ibridatori che istituiscono o tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina

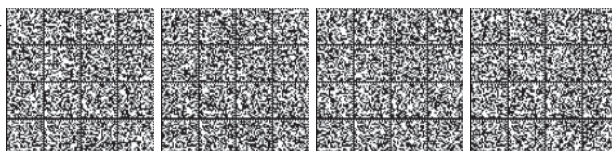
1. Oltre ai requisiti di identificazione di cui alla parte 2, punto 1, lettera f), gli animali riproduttori di razza pura della specie equina sono iscritti in un libro genealogico qualora siano identificati mediante un certificato di copertura e, ove richiesto dal programma genetico, mediante identificazione in quanto redo.

In deroga al primo comma, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare un ente selezionatore ad iscrivere gli animali riproduttori di razza pura della specie equina nel libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore, qualora tali animali siano identificati con qualsiasi altro metodo opportuno che fornisca quantomeno un grado di certezza equivalente a un certificato di copertura, come un controllo di parentela basato sull'analisi del DNA o un'analisi del loro gruppo sanguigno, a condizione che tale autorizzazione sia conforme ai principi stabiliti dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico della stessa razza.

2. Oltre ai requisiti di cui alla parte 2, i programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, realizzati su animali riproduttori di razza pura di una razza della specie equina devono contenere:
 - a) se del caso, le condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico degli animali riproduttori di razza pura appartenenti ad un'altra razza o alla linea specifica di uno stallone o alla famiglia di una giumenta da riproduzione all'interno di quest'altra razza;
 - b) qualora detto programma genetico vieti o limiti l'utilizzo di una o più tecniche di riproduzione o l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione come previsto all'articolo 21, paragrafo 2, le informazioni relative a tale divieto o limitazione;
 - c) le regole relative al rilascio dei certificati di copertura, all'utilizzo di altri opportuni metodi di cui al paragrafo 1 e, ove richiesto dal programma genetico, all'identificazione in quanto redo.
3. Agli animali riproduttori di razza pura della specie equina si applicano, oltre ai requisiti di cui alle parti 1 e 2, i seguenti requisiti specifici:
 - a) Qualora un ente selezionatore dichiari all'autorità competente che il libro genealogico che ha istituito è il libro genealogico d'origine della razza oggetto del suo programma genetico, la stessa società deve:
 - i) essere in possesso di una documentazione attestante la creazione in passato di detto libro genealogico e di aver reso pubblici i principi di detto programma genetico;
 - ii) dimostrare che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non esistono altri enti selezionatori o organismi di allevamento noti che siano stati riconosciuti nello stesso Stato membro, in un altro Stato membro o in un paese terzo, che abbiano istituito un libro genealogico per la medesima razza e realizzino un programma genetico su detta razza basato sui principi di cui al punto i);
 - iii) cooperare strettamente con gli enti selezionatori di cui al punto b), in particolare comunicare in modo trasparente e tempestivo a tali enti selezionatori le eventuali modifiche ai principi di cui al punto i);
 - iv) aver stabilito, se del caso, criteri non discriminatori per quanto riguarda le sue attività in merito ai libri genealogici istituiti dagli organismi di allevamento per la stessa razza, ma che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 34.
 - b) Qualora un ente selezionatore dichiari all'autorità competente che il libro genealogico che ha istituito è il libro genealogico d'origine della razza oggetto del suo programma genetico, la stessa società deve:
 - i) integrare nel suo programma genetico i principi stabiliti dall'ente selezionatore di cui alla lettera a), che tiene il libro genealogico d'origine della stessa razza;



- ii) rendere pubbliche le informazioni sull'applicazione dei principi di cui al punto i) e la loro fonte;
 - iii) disporre di meccanismi per garantire i necessari adeguamenti delle norme stabilite nel suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, alle modifiche apportate a tali principi dall'ente selezionatore di cui alla lettera a) del presente paragrafo che tiene il libro genealogico d'origine della razza.
4. Ai requisiti di riconoscimento degli enti selezionatori di animali riproduttori di razza pura della specie equina si applicano le seguenti deroghe:
- a) in deroga alla parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b), qualora per una stessa razza sui territori elencati nell'allegato VI esistano più libri genealogici tenuti da diversi enti selezionatori e qualora i programmi genetici di questi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, siano estesi all'insieme dei territori elencati nell'allegato VI, il regolamento interno di cui alla parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b), stabiliti da tali società:
 - i) possono disporre che gli animali riproduttori di razza pura della specie equina di tale razza debbano essere nati in uno specifico territorio elencato nell'allegato VI per essere iscritti nel libro genealogico di tale razza per fini anagrafici;
 - ii) garantiscono che la limitazione di cui al punto i) non sia applicabile all'iscrizione in un libro genealogico di tale razza a fini di riproduzione. - b) In deroga al punto 3, lettera a) della presente parte, quando i principi del programma genetico siano stabiliti esclusivamente da un'organizzazione internazionale che opera a livello mondiale e quando il libro genealogico d'origine di tale razza non è tenuto né da un ente selezionatore di uno Stato membro, né da un organismo di allevamento di un paese terzo, l'autorità competente di uno Stato membro può riconoscere gli enti selezionatori che tengono un libro genealogico di origine di tale razza, a condizione che stabiliscano gli obiettivi e i criteri di cui alla parte 2, punto 1, lettera h), conformemente ai principi stabiliti da tale organizzazione internazionale e che tali principi:
 - i) siano messi a disposizione dal suddetto ente selezionatore, dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a fini di verifica;
 - ii) siano integrati nel programma genetico attuato da tale ente selezionatore. - c) In deroga al punto 3, lettera b) della presente parte, un ente selezionatore che tenga un libro genealogico riconosciuto può stabilire classi supplementari in base al merito, a condizione che gli animali riproduttori di razza pura della specie equina, iscritti nelle classi della sezione principale del libro genealogico d'origine della razza o di altri libri genealogici d'origine della razza possano essere iscritti nelle classi corrispondenti della sezione principale di detto libro genealogico riconosciuto.



ALLEGATO II

ISCRIZIONE NEI LIBRI GENEALOGICI E NEI REGISTRI SUINI IBRIDI CONFORMEMENTE AL CAPO IV

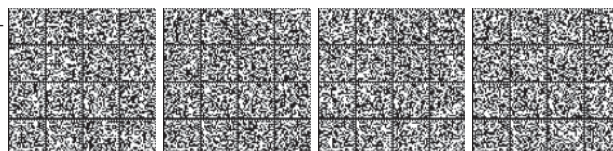
PARTE 1

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e registrazione degli animali nelle sezioni supplementari

CAPO I

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale

1. I requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono i seguenti:
 - a) l'animale risponde ai seguenti criteri di ascendenza:
 - i) per le specie bovina, suina, ovina e caprina, l'animale discende in primo e secondo grado da animali che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza;
 - ii) per la specie equina, l'animale discende in primo grado da animali che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza;
 - b) la genealogia dell'animale è stabilita secondo i criteri indicati nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
 - c) l'animale è identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alla specie interessata e conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
 - d) l'animale commercializzato o entrato nel territorio dell'Unione che è destinato a essere iscritto o registrato in entrata nel libro genealogico è accompagnato da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30;
 - e) ove l'animale è ottenuto da materiale germinale commercializzato o immesso nel territorio dell'Unione e ove tale animale è destinato a essere iscritto o registrato in entrata in un libro genealogico, tale materiale germinale è accompagnato da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), ii), del presente capo, un ente selezionatore che attui un programma genetico su riproduttori di razza pura della specie equina può iscrivere nella sezione principale del suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina:
 - a) che, nel caso di un incrocio, è iscritto nella sezione principale di un libro genealogico di un'altra razza, sempre che l'altra razza e i criteri di iscrizione di tale animale riproduttore di razza pura siano stabiliti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12; ovvero
 - b) che, nel caso di una selezione di linee di sangue, appartiene a una linea di stalloni specifica o a una famiglia di giumente di un'altra razza, sempre che linee e famiglie, così come i criteri di iscrizione di tale animale riproduttore di razza pura, siano stabiliti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
3. Oltre alle norme di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente capo, un ente selezionatore che iscrive nel suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina già iscritto in un libro genealogico istituito da un altro ente selezionatore in un altro Stato membro che attua un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, iscrive tale riproduttore di razza pura con il suo numero di identificazione in conformità del regolamento (UE) 2016/429 e, salvo deroga convenuta dai due enti selezionatori interessati, con lo stesso nome, menzionando, conformemente agli accordi internazionali per la razza in questione, il codice del paese di nascita.



CAPO II

Iscrizione degli animali nelle sezioni supplementari

1. Le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, sono le seguenti:
 - a) l'animale è identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione di animali appartenenti alla specie in questione e conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
 - b) l'animale è stato giudicato dall'ente selezionatore come conforme alle caratteristiche della razza di cui all'allegato I, parte 2, punto 1), lettera c);
 - c) se del caso, l'animale soddisfa quanto meno i requisiti minimi di performance definiti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 per le caratteristiche per le quali gli animali riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale sono sottoposti a prove in conformità dell'allegato III.
2. Gli enti selezionatori può applicare requisiti diversi per quanto riguarda la conformità alle caratteristiche della razza di cui al punto 1, lettera b) del presente capo, o ai requisiti di performance di cui al punto 1, lettera c) del presente capo, a seconda che l'animale:
 - a) appartenga alla razza, pur essendo di origine sconosciuta o
 - b) sia stato ottenuto da un programma di incrocio indicato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

CAPO III

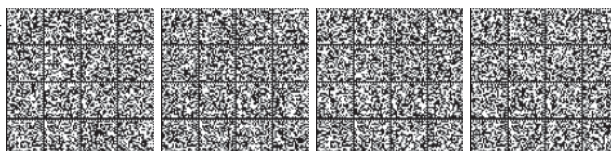
Miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale

1. I criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, sono i seguenti:
 - a) per le specie bovina, suina, ovina e caprina, la femmina discende da:
 - i) una madre e una nonna materna registrate in una sezione supplementare del libro genealogico della stessa razza, come previsto all'articolo 20, paragrafo 1;
 - ii) un padre e due nonni iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza.

Il discendente di prima generazione della femmina di cui alla frase introduttiva del primo comma, e di un maschio riproduttore di razza pura iscritto nella sezione principale del libro genealogico della stessa razza è anch'esso considerato un animale riproduttore di razza pura ed è iscritto, oppure registrato e idoneo a essere iscritto, nella sezione principale di tale libro genealogico;
 - b) per la specie equina, l'animale soddisfa i criteri per l'iscrizione nella sezione principale degli animali maschi e femmine che discendono da animali registrati nella sezione supplementare, come da programma genetico, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
2. In deroga al punto 1 del presente capo e al punto 1 a) i) del capo I, uno Stato membro o, ove decida in tal senso, la sua autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può autorizzare un ente selezionatore che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura appartenenti a razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina o caprina o a una razza ovina «resistente» a iscrivere nella sezione principale del suo libro genealogico un animale che discende in primo e secondo grado da animali iscritti o registrati nella sezione principale o nelle sezioni supplementari di un libro genealogico di quella razza.

Uno Stato membro o, ove decida in tal senso, la sua autorità competente che autorizza un ente selezionatore ad avvalersi di tale deroga garantisce che:

- a) l'ente selezionatore abbia giustificato la necessità di avvalersi di tale deroga, in particolare dimostrando la carenza di maschi riproduttori di razza pura della razza in questione a fini riproduttivi;



- b) l'ente selezionatore abbia creato una o più sezioni supplementari nel suo libro genealogico;
- c) le norme in base alle quali l'ente selezionatore iscrive o registra gli animali nella sezione principale o nelle sezioni supplementari di tale libro genealogico siano stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

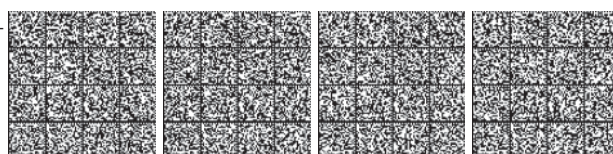
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga pubblicano nell'elenco di cui all'articolo 7 le razze per le quali la deroga è concessa.

PARTE 2

Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi

I requisiti di cui all'articolo 23 sono i seguenti:

- a) il suino ibrido riproduttore discende in primo e secondo grado da animali iscritti nei libri genealogici o registrati nei registri suini ibridi;
- b) il suino ibrido riproduttore è stato identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale riferita all'identificazione e alla registrazione degli animali della specie suina e conformemente alle norme definite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12;
- c) la genealogia del suino ibrido riproduttore è stata stabilita conformemente alle norme definite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
- d) il suino ibrido riproduttore è accompagnato, se del caso, da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30.



ALLEGATO III

PROVA DI PERFORMANCE E VALUTAZIONE GENETICA DI CUI ALL'ARTICOLO 25

PARTE 1

Requisiti generali

Quando gli enti selezionatori o gli enti ibridatori o terzi designati da tali enti selezionatori o enti ibridatori ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b) effettuano una prova di performance o una valutazione genetica, essi stabiliscono e utilizzano metodi di prova della performance o di valutazione genetica che siano scientificamente accettabili secondo principi zootecnici consolidati e tengono conto di quanto segue:

- a) ove esistano, le norme e gli standard stabiliti dai centri di riferimento dell'Unione europea competenti conformemente all'articolo 29, paragrafo 1; o
- b) in assenza di tali norme e standard, i principi concordati dall'ICAR.

PARTE 2

Requisiti relativi alla prova di performance

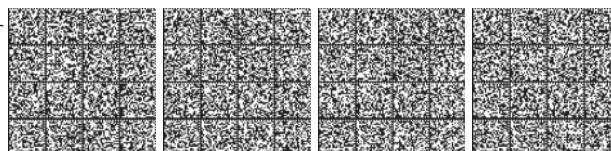
1. La prova di performance è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti sistemi di prova della performance, stabiliti in conformità dei metodi di cui alla parte 1:

- a) prova di performance individuale degli animali riproduttori stessi o degli animali riproduttori sulla base dei loro discendenti, fratelli o collaterali nelle stazioni di controllo;
- b) prova di performance individuale degli animali riproduttori stessi o degli animali riproduttori sulla base dei loro discendenti, fratelli, collaterali e altri animali imparentati in azienda;
- c) prova di performance sotto forma di indagini eseguite in aziende, punti di vendita, macelli o altri operatori;
- d) prova di performance di gruppi contemporanei di animali riproduttori (confronto tra gruppi contemporanei);
- e) qualsiasi altro sistema di prova della performance conforme ai metodi di cui alla parte 1.

I sistemi di prova della performance sono stabiliti in modo da consentire un valido raffronto tra gli animali riproduttori. I discendenti, fratelli o collaterali da sottoporre a prova in stazione o in azienda sono selezionati in modo oggettivo e non sono trattati in maniera selettiva. Nel caso di prove effettuate in azienda, sono distribuiti tra le aziende in modo da consentire un valido raffronto tra gli animali riproduttori sottoposti a prova.

Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori che attuano tali sistemi di prova della performance nelle stazioni di controllo stabiliscono, conformemente ai metodi di cui alla parte 1, un protocollo di controllo comprendente le condizioni di ammissione degli animali riproduttori, le informazioni relative all'identità e i pertinenti risultati di prove precedenti degli animali partecipanti, le caratteristiche da registrare, i metodi di prova utilizzati e tutte le altre informazioni pertinenti.

2. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori definiscono nei propri programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 le caratteristiche da registrare in relazione agli obiettivi della selezione stabiliti in tali programmi genetici.
3. Se devono essere registrate caratteristiche legate alla produzione di latte, sono registrati dati sulle caratteristiche legate alla produzione e alla composizione del latte e su altre caratteristiche pertinenti stabilite secondo i metodi di cui alla parte 1. Possono essere registrati dati aggiuntivi su altre caratteristiche legate al latte o alla qualità del latte.
4. Se devono essere registrate caratteristiche legate alla produzione di carne, vengono registrati dati sulle caratteristiche legate alla produzione di carne e su altre caratteristiche pertinenti stabilite secondo i metodi di cui alla parte 1. Possono essere registrati dati aggiuntivi su altre caratteristiche legate alla carne o alla qualità della carne.

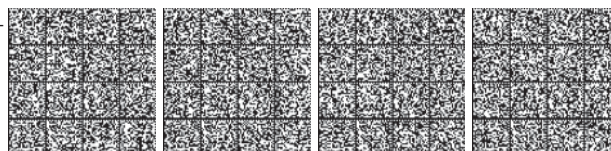


5. Se devono essere registrate caratteristiche diverse da quelle specificate ai punti 3 e 4 della presente parte, tali caratteristiche sono registrate conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Esse possono includere caratteristiche specifiche di specie e razze quali la conformazione del corpo, la fertilità, la facilità di parto, le caratteristiche legate alla salute, la vitalità dei discendenti, la longevità, la qualità della fibra, l'efficacia alimentare del mangime, la docilità, le caratteristiche legate alla sostenibilità e qualsiasi altra caratteristica pertinente in relazione agli obiettivi della selezione fissati nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
6. I dati raccolti in relazione alle caratteristiche di cui ai punti 3, 4 e 5 sono inclusi nella valutazione genetica solo se sono stati ottenuti tramite un sistema di registrazione specificato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
7. Nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 vengono specificate, per ciascuna delle caratteristiche registrate di cui ai punti 3, 4 e 5, informazioni concernenti i sistemi di prova della performance utilizzati, il protocollo del controllo applicato e, ove pertinente, il metodo usato per la convalida dei risultati della prova.
8. Se la valutazione genetica viene effettuata sulle caratteristiche di cui ai punti 3, 4 e 5, la registrazione di tali caratteristiche garantisce che, al termine delle prove, sia possibile effettuare una stima affidabile dei valori genetici di tali caratteristiche.
9. I dati ottenuti dalle indagini di cui al punto 1, lettera c) della presente parte, possono essere registrati e inclusi nella valutazione genetica solo se vengono convalidati conformemente ai metodi specificati nella parte 1.

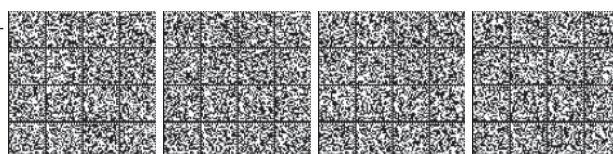
PARTE 3

Requisiti relativi alla valutazione genetica

1. La valutazione genetica degli animali riproduttori comprende le pertinenti caratteristiche legate e non legate alla produzione specificate nella parte 2 in relazione agli obiettivi della selezione fissati nei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
2. La valutazione genetica include solo le caratteristiche menzionate nella parte 2 la cui registrazione è effettuata come indicato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
3. I valori riproduttivi degli animali riproduttori sono stimati conformemente ai metodi di cui alla parte 1 sulla base di:
 - a) dati sugli animali riproduttori raccolti mediante le prove di performance di cui alla parte 2;
 - b) informazioni genomiche raccolte sugli animali riproduttori;
 - c) dati ottenuti mediante qualsiasi altro metodo in conformità dei metodi di cui alla parte 1; o
 - d) una combinazione delle informazioni e dei dati di cui alle lettere a), b) e c).
4. I metodi statistici applicati per la valutazione genetica sono conformi ai metodi di cui alla parte 1. Tali metodi statistici garantiscono una valutazione genetica non distorta da importanti effetti ambientali né dalla struttura dei dati e tengono conto di tutte le informazioni disponibili sull'animale riproduttore nonché sui suoi discendenti, fratelli, collaterali e altri animali imparentati a seconda del sistema di prova della performance.
5. L'affidabilità dei valori riproduttivi stimati è calcolata conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Al momento di pubblicare i valori riproduttivi stimati degli animali riproduttori, vengono indicate l'affidabilità di tali valori riproduttivi pubblicati e la data della valutazione.
6. I riproduttori maschi di razza pura della specie bovina il cui sperma destinato all'inseminazione artificiale sono sottoposti a valutazione genetica. Tale valutazione genetica è effettuata sulle principali caratteristiche legate alla produzione in relazione al programma genetico, conformemente ai metodi di cui alla parte 1, e può essere effettuata su altre caratteristiche pertinenti, legate e non legate alla produzione, conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Se, in relazione a tali caratteristiche, è effettuata una valutazione genetica sui riproduttori maschi di razza pura della specie bovina, il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale, sono pubblicati i valori riproduttivi relativi a tali caratteristiche, ad eccezione di quelli inerenti agli animali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g) (tori non sottoposti a prove).



7. Per i riproduttori maschi di razza pura della specie bovina, il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale, il livello minimo di affidabilità dei valori riproduttivi è almeno pari a:
 - a) nel caso di tori delle razze da latte (incluse le razze a duplice attitudine), 0,5 per le principali caratteristiche legate alla produzione di latte o per i principali indici compositi che combinano i valori riproduttivi stimati per diverse caratteristiche individuali;
 - b) nel caso di tori delle razze da carne (incluse le razze a duplice attitudine), 0,3 per le principali caratteristiche legate alla produzione di carne o per i principali indici compositi che combinano i valori riproduttivi stimati per diverse caratteristiche individuali.
8. I requisiti relativi ai livelli minimi di affidabilità di cui al punto 7 non si applicano ai riproduttori maschi di razza pura della specie bovina che:
 - a) sono utilizzati a fini delle prove entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali prove conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g) (tori non sottoposti a prove);
 - b) partecipano a un programma genetico che richieda la prova di performance e la valutazione genetica e abbia come scopo la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza.
9. I riproduttori maschi di razza pura della specie bovina valutati sul piano del genoma sono considerati idonei all'inseminazione artificiale se la loro valutazione genomica:
 - a) è convalidata conformemente ai metodi di cui alla parte 1 per ogni caratteristica sottoposta a valutazione genomica;
 - b) è riconvalidata per ognuna di tali caratteristiche a intervalli regolari e in qualsiasi momento qualora subentrino importanti cambiamenti nella valutazione genomica, nella valutazione genetica o nella popolazione di riferimento.
10. L'ente selezionatore, l'ente ibridatore o, su loro richiesta, i terzi da essi designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), pubblicano le informazioni sui difetti genetici e sulle peculiarità genetiche degli animali riproduttori aventi un rapporto con il programma genetico.



ALLEGATO IV

CENTRI DI RIFERIMENTO DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 29

1. Requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a)

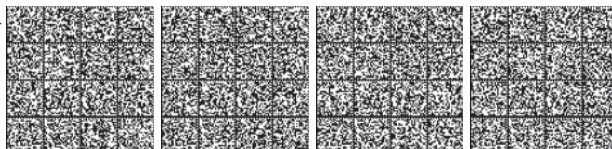
I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29 devono:

- a) disporre di personale adeguatamente qualificato:
 - i) che abbia ricevuto un'adeguata formazione in merito:
 - alle tecniche di prova di performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura, laddove detti centri siano designati in conformità con l'articolo 29, paragrafo 1;
 - alla conservazione di razze a rischio di estinzione, laddove detti centri siano designati in conformità con l'articolo 29, paragrafo 2;
 - ii) che sia stato istruito a rispettare il carattere riservato di alcuni argomenti, risultati o comunicazioni; e
 - iii) che sia in possesso di adeguate conoscenze in materia di attività di ricerca condotte a livello nazionale, europeo e internazionale;
- b) essere in possesso di o avere accesso alle infrastrutture, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti di cui:
 - i) al punto 2, laddove detti centri siano designati in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1;
 - ii) al punto 3, laddove detti centri siano designati in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2.

2. Compiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto i), dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 1

I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 1:

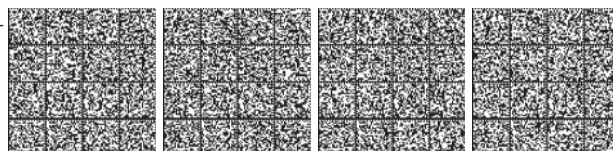
- a) collaborano con gli enti selezionatori e le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), al fine di facilitare l'applicazione uniforme dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica per gli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 25;
- b) informano gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), o le autorità competenti sui metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura;
- c) rivedono, su base regolare, i risultati delle prove della performance e delle valutazioni genetiche eseguite dagli enti selezionatori o da terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), sui dati sui quali essi si basano;
- d) raffrontano diversi metodi di prova della performance e di valutazione genetica applicabili ai riproduttori di razza pura;
- e) su richiesta della Commissione o di uno Stato membro:
 - i) forniscono assistenza nell'armonizzazione dei diversi metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;
 - ii) raccomandano i metodi di calcolo da utilizzare per la prova della performance e la valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;
 - iii) istituiscono una piattaforma per il confronto dei risultati dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura utilizzati negli Stati membri, in particolare:
 - mettendo a punto protocolli di prova di performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura realizzate negli Stati membri per migliorare la comparabilità dei risultati e l'efficacia dei programmi genetici;



- realizzando una valutazione internazionale degli animali, sulla base dell'insieme dei risultati delle prove della performance e delle valutazioni genetiche dei riproduttori di razza pura eseguite negli Stati membri e nei paesi terzi;
 - diffondendo i risultati di tali valutazioni internazionali;
 - pubblicando le formule di conversione e le relative informazioni sulla cui base tali formule sono state elaborate;
- f) fornendo dati sulla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura e offrendo formazioni agli enti selezionatori o terze parti designate da dette società ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), che partecipano ai raffronti internazionali dei risultati di tali valutazioni;
- g) facilitando la soluzione di problemi emergenti negli Stati membri connessi alla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;
- h) cooperando nell'ambito dei propri compiti con organizzazioni riconosciute a livello internazionale;
- i) fornendo, su richiesta della Commissione, assistenza tecnica al comitato zootecnico permanente.
3. Compiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 2

I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 2:

- a) lavorano con gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti o altre autorità degli Stati membri per facilitare la conservazione di razze a rischio di estinzione o la protezione della diversità genetica di tali razze;
- b) informano gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti o altre autorità sui metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze;
- c) su richiesta della Commissione:
- i) sviluppano o armonizzano metodi per la conservazione in situ ed ex situ di razze a rischio di estinzione o la preservazione della diversità genetica di tali razze o forniscono assistenza in tale sviluppo o armonizzazione;
 - ii) sviluppano metodi per la definizione dello status di razze a rischio di estinzione per quanto riguarda la loro diversità genetica o il fatto di essere minacciate di abbandono o forniscono assistenza in tale sviluppo;
 - iii) incoraggiano gli scambi di informazioni tra gli Stati membri sulla protezione delle razze a rischio di estinzione o sulla conservazione della diversità genetica di tali razze;
 - iv) forniscono formazioni a sostegno degli enti selezionatori o delle terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), delle autorità competenti o altre autorità, sulla conservazione di razze a rischio di estinzione e la protezione della diversità genetica di tali razze;
 - v) cooperano, nell'ambito dei propri compiti, con organizzazioni riconosciute a livello europeo e internazionale;
 - vi) forniscono, nell'ambito dei propri compiti, assistenza tecnica al comitato zootecnico permanente.



ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI CERTIFICATI ZOOTEKNICI DI CUI AL CAPO VII

PARTE 1

Requisiti generali

Il titolo del certificato zootecnico:

- a) indica se l'animale è un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore o se il materiale germinale proviene da animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori;
- b) include un riferimento alla specie tassonomica;
- c) specifica se la partita è destinata agli scambi commerciali per l'ingresso nell'Unione;
- d) include un riferimento al presente regolamento.

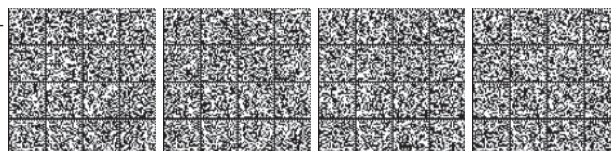
PARTE 2

Certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura e il loro materiale germinale

CAPO I

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli animali riproduttori di razza pura

1. I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) nome dell'ente selezionatore o, nel caso di ingresso nell'Unione, dell'animale riproduttore di razza pura, nome dell'organismo di allevamento che ha rilasciato il certificato e, ove disponibile, riferimento al sito web di detta società o organismo di allevamento;
 - b) nome del libro genealogico;
 - c) se del caso, classe della sezione principale in cui il riproduttore di razza pura è iscritto;
 - d) nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura;
 - e) sesso dell'animale riproduttore di razza pura;
 - f) numero di iscrizione nel libro genealogico («Libro genealogico n.º») dell'animale riproduttore di razza pura;
 - g) sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito all'animale riproduttore di razza pura ai sensi:
 - i) della normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali delle specie interessate;
 - ii) qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, delle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12; o
 - iii) in caso di ingresso nell'Unione dell'animale riproduttore di razza pura, della legislazione del paese terzo;
 - h) ove previsto ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità degli animali riproduttori di razza pura utilizzati per la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni e i risultati di tale verifica di identità;
 - i) data e paese di nascita dell'animale riproduttore di razza pura;
 - j) nome, recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita dell'animale riproduttore di razza pura);



k) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;

l) genealogia:

Padre Libro genealogico n. e sezione	Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione
	Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione
Madre Libro genealogico n. e sezione	Nonno materno Libro genealogico n. e sezione
	Nonna materna Libro genealogico n. e sezione

m) se del caso, i risultati disponibili delle prove della performance e i risultati aggiornati della valutazione genetica, compresa la data di tale valutazione e difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico riguardanti l'animale riproduttore di razza pura;

n) nel caso di femmine gravide, data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicato in un documento separato;

o) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata dall'ente selezionatore che rilascia tale certificato o, nel caso di ingresso nell'Unione di un animale riproduttore di razza pura, dell'organismo di allevamento di emissione, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

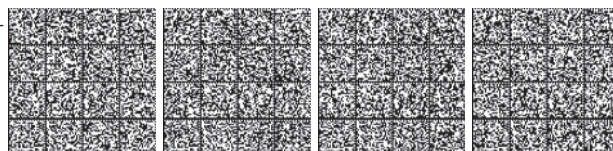
2. Qualora i certificati zootecnici siano rilasciati per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, le informazioni di cui al punto 1 del presente capo possono essere contenute in un unico certificato zootecnico, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici.

CAPO II

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:

- tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative all'animale riproduttore di razza pura donatore dello sperma;
- informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi da spedire, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario;
- per lo sperma destinato al controllo dei riproduttori di razza pura che non sono stati sottoposti a prove della performance o valutazione genetica, numero di dosi di tale sperma che deve essere conforme ai limiti quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), nome e recapito dell'ente selezionatore o della parte terza designata da tale ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), incaricata di svolgere tali prove conformemente all'articolo 25;
- data e luogo del rilascio del certificato zootecnico, nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione dello sperma, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).



CAPO III

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice degli ovociti;
- b) informazioni che consentano di identificare gli ovociti, numero di paillettes, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del centro di raccolta o gruppo di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;
- c) se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti provenienti tutti dallo stesso animale riproduttore di razza pura;
- d) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli ovociti, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

CAPO IV

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;
- b) informazioni che consentano di identificare gli embrioni, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;
- c) se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che provengono dalla stessa filiazione;
- d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

PARTE 3

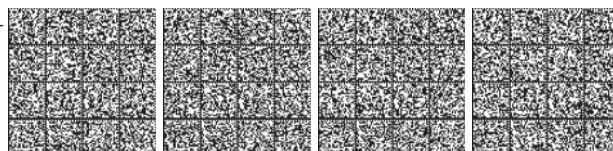
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale

CAPO I

Certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori

1. I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:

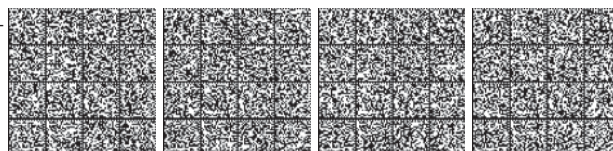
- a) nome dell'ente ibridatore o, nel caso di ingresso nell'Unione del suino ibrido riproduttore, nome dell'organismo di allevamento che lo rilascia e, ove disponibile, un riferimento al sito web di detto ente ibridatore o organismo di allevamento;
- b) nome del registro suini ibridi;
- c) nome della razza, linea o incrocio del suino ibrido riproduttore e degli ascendenti di tale suino;
- d) sesso del suino ibrido riproduttore;



- e) numero di iscrizione nel registro suini ibridi (Registro suini ibridi n.) del suino ibrido riproduttore;
- f) sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito al suino ibrido riproduttore conformemente:
 - i) alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali della specie suina;
 - ii) qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12; o
 - iii) in caso di ingresso nell'Unione del suino ibrido riproduttore, alla legislazione del paese terzo;
- g) ove previsto ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità del suino ibrido riproduttore e i risultati di tale verifica di identità;
- h) data e luogo di nascita del suino ibrido riproduttore;
- i) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita del suino ibrido riproduttore);
- j) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;
- k) genealogia:

Padre Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio	Nonno paterno Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio
	Nonna paterna Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio
Madre Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio	Nonno materno Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio
	Nonna materna Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio

- l) se richiesto dal programma genetico, i risultati delle prove della performance o i risultati aggiornati della valutazione genetica o entrambi, inclusa la data di tale valutazione e difetti e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico concernenti il suino riproduttore ibrido o, nella misura in cui ciò sia noto, la sua progenie;
 - m) nel caso di femmine gravide, informazioni sulla data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicata in un documento separato;
 - n) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione del suino riproduttore ibrido, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
2. Qualora i certificati zootecnici siano rilasciati per un gruppo di suini ibridi riproduttori, le informazioni di cui al punto 1 del presente capo possono essere contenute in un unico certificato zootecnico, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici.



CAPO II

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte per quanto concerne il suino ibrido riproduttore donatore dello sperma;
- b) informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi, data in cui è stato prelevato, nome, recapito e numero di approvazione del centro di prelievo o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario;
- c) per lo sperma destinato alla prova di performance o alla valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, numero di dosi di tale sperma, che deve essere conforme con i limiti quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), nome e recapito dell'ente selezionatore o della parte terza designata da tale ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), incaricata di eseguire tale prova in conformità dell'articolo 25;
- d) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione dello sperma, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o dall'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

CAPO III

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:

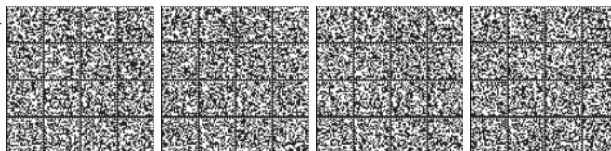
- a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice degli ovociti;
- b) informazioni che consentano di identificare gli ovociti, numero di paillettes, data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta e di produzione degli ovociti e nome e recapito del destinatario;
- c) se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti provenienti tutti dallo stesso suino ibrido riproduttore;
- d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli ovociti, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente ibridatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

CAPO IV

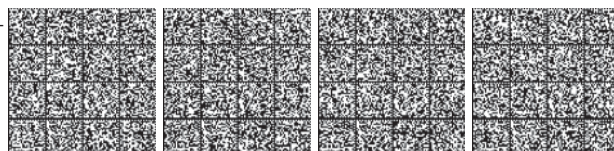
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;
- b) informazioni che consentano di identificare gli embrioni, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;



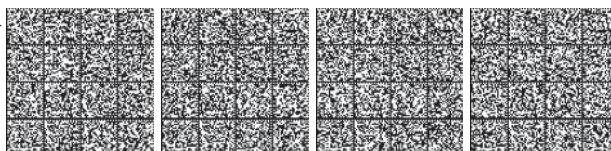
- c) se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che provengono dalla stessa filiazione;
 - d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente ibridatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
-



ALLEGATO VI

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 21

1. Il territorio del Regno del Belgio
2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria
3. Il territorio della Repubblica ceca
4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
5. Il territorio della Repubblica federale di Germania
6. Il territorio della Repubblica di Estonia
7. Il territorio dell'Irlanda
8. Il territorio della Repubblica ellenica
9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
10. Il territorio della Repubblica francese
11. Il territorio della Repubblica di Croazia
12. Il territorio della Repubblica italiana
13. Il territorio della Repubblica di Cipro
14. Il territorio della Repubblica di Lettonia
15. Il territorio della Repubblica di Lituania
16. Il territorio del Granducato di Lussemburgo
17. Il territorio dell'Ungheria
18. Il territorio della Repubblica di Malta
19. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
20. Il territorio della Repubblica d'Austria
21. Il territorio della Repubblica di Polonia
22. Il territorio della Repubblica portoghese
23. Il territorio della Romania
24. Il territorio della Repubblica di Slovenia
25. Il territorio della Repubblica slovacca
26. Il territorio della Repubblica di Finlandia
27. Il territorio del Regno di Svezia
28. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

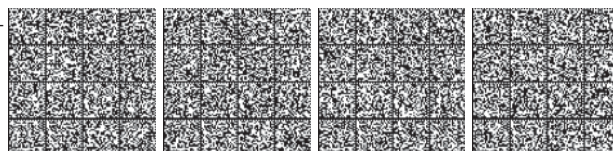


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/157/CE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2, punti 9 e 12
Articolo 2, lettere a), b), e)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 2, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d)
Articolo 6, lettera a)	Articolo 26, paragrafo 1, e allegato III
Articolo 6, lettera b)	Allegato I, parte 1
Articolo 6, lettera c)	Allegato I, parte 2
Articolo 6, lettera d)	Allegato II, parte 1
Articolo 6, lettera e)	Articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 62, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	—
Articolo 11	—

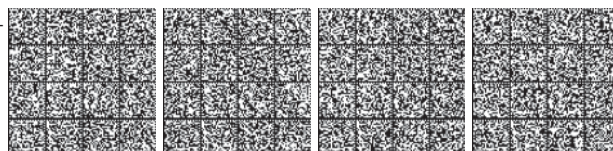
Direttiva 87/328/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 2	Articoli 12 e 13
Articolo 2, paragrafo 3	—
Articolo 3	Articolo 22, paragrafi 1 e 3



Direttiva 87/328/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 4	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 6	—
Articolo 7	—

Decisione 96/463/CE	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), punto i)
Articolo 2	—
Allegato II	Allegato IV, punti 1 e 2

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2, punti 9, 10, 12 e 17
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 3	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 64, paragrafo 7
Articolo 4 bis, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 4 bis, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 1	Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 1, allegato III, articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V
Articolo 6, paragrafo 2	n.a.
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 7 bis	Articolo 7, paragrafi 1 e 5
Articolo 8	Articolo 25, paragrafo 2

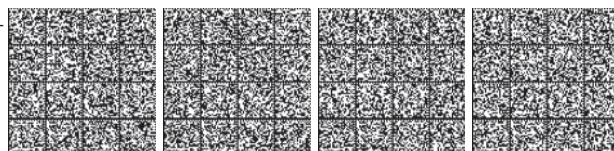


Direttiva 88/661/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 9	Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 2, punto 1, lettera d)
Articolo 10, paragrafo 1	Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 2, allegato III, articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V
Articolo 10, paragrafo 2	—
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 62, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 13	—
Articolo 14	—

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 2	Articoli 12 e 13, e articolo 28, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 14 e articolo 28, paragrafo 2
Articolo 3	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 4	Articolo 62, paragrafo 1
Articolo 5	—
Articolo 6	—

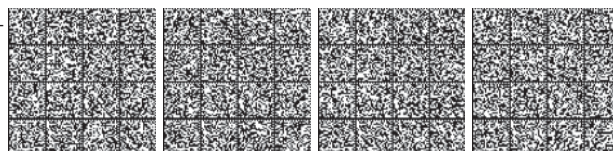
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25
Articolo 2	Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 3	—
Articolo 4	—

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3



Direttiva 89/361/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 2	Articolo 2, punti 9 e 12
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 4	Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 1, e allegato III
Articolo 5	Articolo 7, paragrafi 1 e 5
Articolo 6	Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d)
Articolo 7	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 8	Articolo 62, paragrafo 1
Articolo 9	—
Articolo 10	—

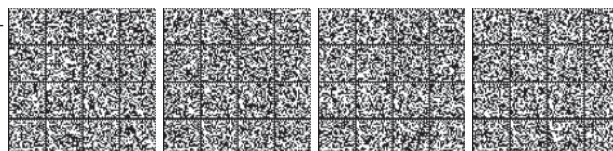
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2	Articolo 2, punti 9 e 12
Articolo 3, primo comma	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Allegato I, parti 1 e 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, articolo 33, articolo 34, paragrafo 1, lettera c), allegato I, allegato II, parte 1, articolo 30, paragrafi 9 e 10, articolo 32 e allegato V
Articolo 5	Articolo 7, paragrafi 1 e 5
Articolo 6	Allegato II, parte 1, capo I, punto 3
Articolo 7	Allegato II, parte 1, e allegato III, parte 1
Articolo 8, paragrafo 1	Allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera c)
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, articolo 32 e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d)
Articolo 9	Articolo 1, paragrafo 3



Direttiva 90/427/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 10	Articolo 62, paragrafo 1
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Allegato	—

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2-
Articolo 2	Articolo 3, articolo 35, paragrafo 1, e articolo 45, paragrafo 1
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	—
Articolo 8	—

Direttiva 94/28/CE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3	—
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 36, paragrafo 2
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 34
Articolo 4	Articolo 36, paragrafo 1, lettere a), c) e d), articolo 37, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5	Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d)
Articolo 6	Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d)
Articolo 7	Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d)
Articolo 8	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 37, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2



Direttiva 94/28/CE del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 9, paragrafo 3	—
Articolo 10	Articoli 57 e 60
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 62, paragrafo 1
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—

16CE1633

